

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 28

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 luglio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 283. Sentenza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Requisito del divario massimo di età tra adottanti e adottando - Deroga - Ipotesi in cui l'età di entrambi i coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, sempreché la differenza di età rimanga compresa in quella di solito intercorrente tra genitore e figli - Possibilità che il giudice disponga in tal caso l'adozione nell'interesse esclusivo del minore se dalla mancata adozione derivi a questi un danno grave e non altrimenti evitabile - Omessa previsione - Riconferma dei principi costituzionali che garantiscono la protezione dei minori nella specie violati - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 31) Pag. 9

N. 284. Sentenza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale della Polizia dello Stato con funzioni di polizia - Dispensa dal servizio per infermità - Divieto assoluto di riammissione in servizio, che prescinde da qualsiasi esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato - Manifesta irragionevolezza della previsione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili dedotti.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 14

N. 285. Sentenza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Sardegna - Referendum popolare in ambito regionale - Disciplina - Composizione dell'Ufficio per il referendum, competente alla verifica della legittimità delle richieste - Nomina, tra i componenti dell'Ufficio, di un magistrato appartenente alla sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, anziché di un magistrato della stessa Corte dei conti senza vincolo di sede - Denunciata alterazione dello status dei magistrati contabili, eccedente la competenza regionale, nonché disparità di trattamento fra i medesimi magistrati - Non fondatezza della questione.

[Legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, art. 6, primo comma, lettera d), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25].

(Cost., artt. 3, 108 e 116) » 17

N. 286. Sentenza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Condanna del dipendente (nella specie, dell'ENPAS) passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici - Automatica destituzione dall'impiego - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Questione meramente ipotetica - Inammissibilità.

[D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lettera b)].

(Cost., art. 3).

Impiego pubblico - Condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni - Conseguente interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

(C.P., art. 29, primo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 21

N. 287. Sentenza 5-9 luglio 1999.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Industria e commercio - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione - Decreto ministeriale sul cambio di intestazione delle società concessionarie e autorizzate (AGIP Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a.) - Ricorso della regione Siciliana per conflitto di attribuzione, avverso tale decreto - Sopravvenuto annullamento con efficacia retroattiva dell'atto impugnato, limitatamente agli impianti ubicati nel territorio della regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

(Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 maggio 1997, n. 5/3164).

[Statuto della regione Siciliana, art. 14, lettere d) ed h); d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, artt. 1 e 2; legge della regione Siciliana 14 marzo 1973, n. 7; d.P.C.M. 11 settembre 1989] » 24

N. 288. Ordinanza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Reati - Termine di prescrizione di due anni - Dedotte irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 26

N. 289. Ordinanza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza complementare - Pensioni per anzianità e vecchiaia - Accesso subordinato alla liquidazione del trattamento obbligatorio - Manifesta inammissibilità della questione e restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies*, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

(Cost., artt. 3, 38, 39 e 41) » 27

- N. 290. Ordinanza 5-9 luglio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Accertamenti d'ufficio emessi da alcuni comuni per il pagamento della tassa nel periodo compreso tra l'anno 1994 e l'anno 1997 - Asserita mancata «divisione dei comuni in classi» - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 76, primo comma) Pag. 31
- N. 291. Ordinanza 5-9 luglio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (Rapporto di) - Licenziamenti - Applicabilità ai medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
 (Decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626, art. 1; decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 36, 101 e 104) » 33
- N. 292. Ordinanza 5-9 luglio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 70, 134 e 136) » 35
- N. 293. Ordinanza 5-9 luglio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Pagamento degli importi dovuti mediante titoli di Stato, con esclusione di interessi e rivalutazione; estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 102, 103 e 104) » 37
- N. 294. Ordinanza 5-9 luglio 1999.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Rimborso delle somme dovute mediante titoli di Stato, con esclusione di interessi e rivalutazione; estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 38, 42 e 136) » 39

N. 295. Ordinanza 5-9 luglio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Indicazione nella bolla di accompagnamento di beni diversi da quelli trasportati - Previsione di una pena pecuniaria pari nel minimo a lire quattromilioni - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) Pag. 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 384. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 23 dicembre 1998.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) » 45

N. 385. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria del 25 febbraio 1999.

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Obbligo di interrogatorio dell'indagato da parte del g.i.p. prima della emissione del provvedimento cautelare - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (in particolare art. 294 c.p.p.), nelle quali l'interrogatorio è previsto successivamente all'adozione del provvedimento - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 289).

(Cost., artt. 3 e 24) » 49

N. 386. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Marsala dell'11 maggio 1999.

Processo penale - Incidente probatorio - Esame delle persone imputate in procedimento connesso - Ricorrenza di particolari condizioni di necessità ed urgenza - Esclusione - Conseguente lamentato automatismo del ricorso all'incidente probatorio - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988, art. 392, lett. d)].

(Cost., art. 3) » 52

N. 387. Ordinanza del tribunale di Milano del 10 aprile 1999.

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese - Somme indebitamente pagate a titolo di tassa annuale - Rimborso al contribuente - Limiti - Previsione, con norma di interpretazione autentica, di importi annuali forfettari dovuti dal 1985 al 1992 per l'iscrizione degli atti sociali diversi da quello costitutivo - Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 104) Pag. 55

N. 388. Ordinanza del pretore di Foggia del 18 settembre 1998.

Enti locali - Deliberazioni di spesa (nella specie: pagamento di parcella di ingegnere per prestazioni professionali) prive di impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e di attestazione di copertura finanziaria - Nullità ed inefficacia nei confronti della p.a., secondo la normativa all'epoca vigente (art. 23 d.-l. n. 66/1989 conv. in legge n. 144/1989) applicabile alla fattispecie - Previsione con la legge impugnata della legittimità delle deliberazioni in questione in caso di acquisizione da parte degli enti di beni e servizi - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva della nuova normativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 24) » 58

N. 389. Ordinanza della Commissione tributaria centrale di Roma del 23 febbraio 1998.

Imposta di registro - Immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita - Beneficio della non sottoposizione a rettifica del valore - Applicabilità ai suoli non edificabili, ancorché utilizzabili per coltivazione di cava - Impossibilità, in tale ipotesi, di commisurare il prelievo tributario al valore reale del fondo - Disparità di trattamento rispetto alle aree edificabili - Ingiustificata identità di trattamento dei suoli con rendita catastale non edificabili.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 53) » 61

N. 390. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 16 aprile 1999.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (programma di recupero per condannato tossicodipendente) - Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà comportanti il superamento del limite di pena previsto per la concedibilità della misura - Prosecuzione del beneficio nell'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza accerti la positività del piano terapeutico seguito dal condannato - Mancata previsione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del diritto alla salute.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis).

(Cost., artt. 3, 27, 32 e 101) » 64

- N. 391. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari della pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione con la sentenza di condanna dell'ordine di demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

Pag. 67

- N. 392. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari della pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione con la sentenza di condanna dell'ordine di demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

» 69

- N. 393. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì del 9 aprile 1999.

Reato in genere - Reato di indebito utilizzo di carte di credito commesso in danno di sorella convivente - Applicabilità di causa di non punibilità - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe.

(C.P., art. 649, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 69

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

- Comunicato relativo all'ordinanza della Corte costituzionale 24-30 giugno 1999, n. 273 (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 27 del 7 luglio 1999)

» 71

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 283

Sentenza 5-9 luglio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Requisito del divario massimo di età tra adottanti e adottando - Deroga - Ipotesi in cui l'età di entrambi i coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, sempreché la differenza di età rimanga compresa in quella di solito intercorrente tra genitore e figli - Possibilità che il giudice disponga in tal caso l'adozione nell'interesse esclusivo del minore se dalla mancata adozione derivi a questi un danno grave e non altrimenti evitabile - Omessa previsione - Riconferma dei principi costituzionali che garantiscono la protezione dei minori nella specie violati - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma — sezione minorenni nel procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed altra, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso il decreto del tribunale per i minorenni, che aveva rigettato l'istanza dei ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneità all'adozione di un minore straniero, perché la differenza di età tra essi ed il minore che avevano intenzione di adottare era superiore a quaranta anni, la Corte d'appello di Roma — sezione minorenni, con ordinanza emessa il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non consente l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione derivi per il minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

La Corte d'appello rileva che l'idoneità dei coniugi per l'adozione internazionale è dichiarata, come prevede l'art. 30 della legge n. 184 del 1983, solitamente quando non è stato ancora individuato il minore da adottare. Ciò non esclude che, in situazioni particolari, la dichiarazione di idoneità, che implica l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge, possa essere orientata ad un determinato minore, pur precedendo il provvedimento dell'autorità straniera la cui efficacia in Italia sarà poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso sottoposto all'esame del giudice rimettente, il minore straniero che i coniugi intenderebbero adottare — proveniente da una zona contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl, in precarie condizioni psichiche, portatore di *handicap* in stato di abbandono e ricoverato in un istituto nel paese di origine — era già stato più volte ospitato, per circa 17 mesi, nella famiglia dei richiedenti l'adozione, nella quale era affettivamente inserito.

La dichiarazione di idoneità specifica per l'adozione di quel determinato minore sarebbe necessaria proprio perché il giudice possa, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148 del 1992 e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, tale da consentire la deroga all'ordinario limite del divario di età tra adottanti ed adottando. La valutazione dell'idoneità in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe anzi necessaria sia per assicurare l'autorità straniera sulla possibile efficacia del provvedimento di adozione che essa è chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti posti in astratto dalla legge italiana, sia per garantire l'ingresso del minore nel nostro Paese. Sicché la questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina i limiti del divario di età tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante anche nella fase del procedimento di accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione emanato dall'autorità straniera.

Nel merito la Corte d'appello ricorda che è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nelle stesse circostanze di necessità per il minore, non prevede la deroga al rigido limite del divario di età tra adottanti e adottato (sentenza n. 303 del 1996). Ma lo stesso giudice rileva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata pronunciata per il superamento del limite di età da parte di uno solo dei coniugi adottanti: è stata così introdotta una deroga che, costituendo eccezione ad una regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente. Solo una norma o una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe consentire l'adozione anche quando, come nel caso sottoposto all'esame del giudice rimettente, entrambi i coniugi superano la differenza di età stabilita dalla regola generale.

La limitazione che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983 ancora esprime sarebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che sia lesa il diritto del minore, compreso tra quelli riconosciuti come inviolabili dell'uomo, ad una crescita che assicuri l'armonioso sviluppo della sua personalità. Inoltre non sarebbe osservato l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e mancherebbe la dovuta protezione della famiglia e dell'infanzia; mentre, in coerenza con i principi costituzionali, l'intera disciplina dell'adozione dei minori deve essere ispirata alla protezione della personalità e dell'interesse di questi ultimi, ai quali va assicurato un sereno sviluppo, mediante l'inserimento in una famiglia idonea. Questa finalità potrebbe essere perseguita da genitori adottivi ancora giovani, seppure la loro età superi di poco il divario di quaranta anni rispetto all'età del minore, in grado di trasmettere a chi è in stato di abbandono il proprio patrimonio culturale ed educativo.

2. — Per sostenere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale si sono costituiti i coniugi che, nel giudizio principale, avevano chiesto che fosse dichiarata la loro idoneità all'adozione internazionale. Essi sottolineano che non è in discussione la discrezionalità del legislatore nello stabilire criteri e requisiti per l'idoneità all'adozione, ma che è denunciata invece la mancata previsione di deroghe che consentano di tutelare situazioni particolari, nelle quali è evidente la lesione all'interesse del minore che deriverebbe dalla mancata adozione.

Le parti private ritengono che la rigida regola della differenza di età massima tra il minore e gli adottanti, stabilita dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983, si discosterebbe da quanto prevede la convenzione europea in materia di adozione di minori (ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), la quale, pur prevedendo il divario di età tra adottanti ed adottato, consente tuttavia che in circostanze eccezionali si possa derogare a tale limite (art. 7), purché la differenza di età non sia inferiore a quella che solitamente intercorre tra genitori e figli, sempre che sia assicurato l'interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso (art. 8).

Le parti private ricordano che la giurisprudenza costituzionale, riconoscendo la preminenza dell'interesse del minore, ha già consentito deroghe alla regola del divario di età, quando dalla mancata adozione derivi per quest'ultimo un danno irreversibile, infinitamente superiore a quello di avere genitori adottivi la cui carenza consista solo nel non avere l'età prescritta. Situazione, questa, che si verificherebbe nel caso in esame, avendo il minore già instaurato profondi legami affettivi ed educativi con la famiglia degli aspiranti adottanti, i quali superano di poco il divario di età massimo stabilito dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983, mentre per il minore non vi sarebbe alcuna alternativa a quella adozione.

3. — In prossimità dell'udienza le parti private hanno depositato una memoria per ribadire che in materia di adozione rileva solo l'interesse del minore. Esclusivamente in ragione di tale interesse la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto che il limite della differenza di età rispetto ai genitori adottivi, fissato dalla legge, non può essere tale da non ammettere deroghe in circostanze eccezionali, purché venga rispettato il criterio del divario di età che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Ammessa la possibilità di deroga quando uno solo dei coniugi superi il divario di età previsto dalla regola generale (sentenza n. 303 del 1996), la stessa deroga non potrebbe essere esclusa quando entrambi i coniugi superino tale limite, sempre che qualsiasi diversa soluzione arrechi al minore un danno irreparabile.

Le parti private sottolineano che la questione di legittimità costituzionale è rilevante anche nella prima fase del procedimento di adozione internazionale, potendo l'idoneità essere valutata in concreto, con riferimento ad un minore già individuato, in precedenza legittimamente accolto in quel nucleo familiare e che abbia instaurato con gli aspiranti all'adozione profondi legami.

L'apprezzamento sin da questa fase dell'interesse del minore, che giustificerebbe la deroga al divario massimo di età, risponderebbe anzi alla necessità di collaborare con l'autorità straniera, secondo un principio già considerato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 10 del 1998) e che ispira la convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la collaborazione in materia di adozione internazionale (ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476). Tale valutazione, anticipata rispetto al provvedimento di adozione, non toccherebbe l'autonomia di giudizio sia dell'autorità straniera che deve disporre l'adozione, sia del giudice italiano nella fase successiva della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne la norma che, nel contesto della disciplina dell'adozione dei minori, stabilisce il divario massimo di età che può intercorrere tra i coniugi adottanti e l'adottando.

Investita dell'impugnazione contro la mancata dichiarazione di idoneità preordinata all'adozione di un minore straniero che, a seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale requisito per l'adozione dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), la Corte d'appello di Roma — sezione minorenni ritiene che questa disposizione, da applicare in base all'art. 30 della stessa legge anche all'adozione internazionale, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non con-

sente l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli e dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

Ad avviso del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi superino l'ordinario divario di età con l'adottando dovrebbero valere le ragioni che, in analoghe circostanze di necessità per il minore, hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, ora nuovamente denunciata, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, anche quando l'età di uno dei coniugi adottanti superasse il divario di età, rispetto all'adottando, da essa stabilito (sentenza n. 303 del 1996).

La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del divario di età quando uno solo dei coniugi lo superi. La deroga, costituendo una eccezione alla regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente dal giudice. Ma la mancata previsione della possibilità di deroga quando il limite del divario di età sia superato da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt. 2, 3 e 31), giacché deve essere garantito a questi ultimi il diritto, considerato inviolabile, allo sviluppo della loro personalità, e devono essere rimossi gli ostacoli che si frappongono a tale pieno sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi, la disciplina dell'adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalità ed il preminente interesse del minore, consentendo che questi sia inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.

2. — La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso della fase del procedimento per l'adozione internazionale destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, indipendentemente ed anzi prima che l'autorità straniera emani il provvedimento di adozione, destinato ad essere, successivamente, dichiarato efficace in Italia.

La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e generico, solitamente non è correlata ad un minore già individuato. Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 della legge n. 184 del 1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con l'autorità straniera che ispira ora anche la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (fatta a L'Aja nel 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476), ogni elemento necessario o utile perché possa essere efficacemente tutelato l'interesse del minore, da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva, le quali devono essere apprezzate dall'autorità straniera per valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del fanciullo (cfr. sentenza n. 10 del 1998). Nell'interesse di quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di tale elemento condizionante l'idoneità rientra naturalmente nel contesto del provvedimento che la accerta.

Il giudice rimettente ha dunque ritenuto, correttamente, di apprezzare sin dalla fase del procedimento per l'adozione internazionale, destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, la sussistenza di condizioni che consentano di derogare al requisito, stabilito come regola generale, del divario massimo di età tra adottanti e adottando; deroga che può essere affermata solo in rapporto alla situazione di uno specifico minore già individuato. Anche in questa fase del giudizio può trovare, quindi, applicazione la norma, oggetto della eccezione di legittimità costituzionale, che disciplina il limite dell'età per l'adozione, sicché la incidentale soluzione del dubbio di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione che il giudice rimettente è chiamato ad emettere.

3. — La questione di legittimità costituzionale, prospettata nei confronti del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge n. 184 del 1983, è da considerare riferita all'art. 6, secondo comma, della stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola generale per l'adozione di minori sia italiani che stranieri, i limiti del divario di età che devono sussistere fra adottanti e adottando. A tale disposizione l'art. 30 della stessa legge semplicemente rinvia per indicare i requisiti che devono essere accertati per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale.

4. — Nel merito la questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

La differenza di età tra gli adottanti ed il minore non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità dei coniugi ad adottare, ma è anzi un elemento essenziale perché possa essere soddisfatto l'interesse del

minore in stato di abbandono ad essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza, che pienamente sostituisca quella naturale, instaurando un legame di filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).

La differenza di età che separa il minore dai genitori adottivi deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che ordinariamente intercorrono tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo nel 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), proprio perché tra adottanti e adottato si costituisca un rapporto non dissimile da quello naturale.

Il legislatore può, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che massimo, tra adottanti ed adottando, determinandolo in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante e tenendo conto del contesto sociale nel quale questo istituto è destinato ad operare. Ma tale regola non può essere così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia richiesta in ragione dell'ordinario interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.

In una simile situazione, e nei limiti in cui l'eccezione risponda ad un rigoroso criterio di necessità, è stata già affermata, in riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza n. 303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la pronuncia di illegittimità costituzionale è stata contenuta nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottato.

La medesima situazione di necessità per il minore giustifica la deroga che si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi i coniugi adottanti, sempre che il divario di età si mantenga in quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Non sarebbe difatti ragionevole non assicurare anche in tale situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 284

Sentenza 5-9 luglio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Personale della Polizia dello Stato con funzioni di polizia - Dispensa dal servizio per infermità - Divieto assoluto di riammissione in servizio, che prescinde da qualsiasi esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato - Manifesta irragionevolezza della previsione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili dedotti.**

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Crisci Antonio contro il Ministero dell'interno ed altro, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 7 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia), che esclude la riammissione in servizio del personale dispensato per infermità.

Premette il giudice *a quo* che, nel caso al suo esame, il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato già dichiarato inidoneo permanentemente al servizio di istituto per infermità, aveva presentato, a seguito dell'intervenuto «decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità», istanza di riammissione, motivando con l'avvenuto recupero della piena integrità fisica all'esito di un intervento chirurgico. Istanza che, però, veniva respinta con il provvedimento oggetto di impugnazione.

2. — Il rimettente esclude, anzitutto, che la disposizione sospettata di incostituzionalità possa reputarsi automaticamente travolta dalla sentenza (n. 3 del 1994) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprendeva, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali era possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.

Ciò, in quanto l'art. 60 del d.P.R. n. 335 del 1982, sebbene, nel primo comma, richiami l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, reca, nel secondo comma, una espressa e specifica norma, la quale, nel ribadire «esplicitamente, ma anche autonomamente» l'impossibilità della riammissione in servizio del personale dispensato per infermità, denota l'intenzione del legislatore di differenziare, in considerazione del carattere di specialità, la disciplina per il personale della Polizia da quella applicabile in generale per gli impiegati civili dello Stato.

3. — Tanto precisato, il giudice *a quo* reputa la disposizione denunciata in contrasto con l'art. 3 della Costituzione «per le medesime considerazioni evidenziate nella decisione della Corte costituzionale n. 3 del 1994», prospettando, in particolare, «la possibile violazione del principio di uguaglianza» da parte di una norma che, «in radice, sulla base evidentemente di una presunzione assoluta di irreversibilità dello stato di infermità», esclude «la possibilità di riammissione di chi sia stato dispensato dal servizio per motivi di salute».

Secondo l'ordinanza, «l'irragionevolezza» di un siffatto divieto, a fronte della concreta possibilità di un recupero pieno ed incondizionato dell'idoneità al servizio, sussisterebbe anche a voler considerare «la specialità dell'ordinamento del Corpo di Polizia di Stato», come pure la circostanza che al relativo personale «il legislatore possa richiedere il possesso e la conservazione di requisiti di idoneità psico-fisica più rigorosi rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato».

Viene, al tempo stesso, denunciato il contrasto della norma censurata, da un lato, con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della «violazione della tutela del lavoro», che, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire nell'attività il soggetto che, già infermo, abbia recuperato pienamente la capacità lavorativa; dall'altro, con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della sollevata questione.

Quanto all'asserita disparità di trattamento, l'Avvocatura ne esclude la sussistenza alla luce del carattere di specialità dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il quale richiederebbe, in ragione della particolare posizione funzionale e della delicatezza dei compiti da svolgere, «il possesso e la conservazione di requisiti di idoneità psico-fisica più stringenti rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato».

E ciò a tacer del fatto che, anche per questi ultimi, non c'è l'assoluta garanzia di riacquistare il posto di lavoro, non solo perché l'accoglimento dell'istanza presentata dal pubblico impiegato è comunque subordinata alla vacanza del posto in pianta organica (art. 132, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957), ma, anche e soprattutto, perché, nell'apprezzamento della sussistenza del pubblico interesse alla riammissione in servizio, la pubblica amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale.

Per le stesse ragioni, la difesa erariale ritiene infondata anche la censura relativa al presunto contrasto con gli artt. 35 e 97 della Costituzione.

5. — Con memoria illustrativa in data 4 marzo 1999, l'Avvocatura, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nell'atto di intervento, evidenzia, altresì, che «il personale della Polizia di Stato, in base ai dd.PP.RR. n. 339 del 1982 e n. 335 del 1982, se inidoneo per motivi di salute può comunque essere riutilizzato presso altre Amministrazioni dello Stato».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale esclude che possa essere riammesso in servizio il personale della Polizia di Stato dispensato per infermità.

Il rimettente, nel reputare la disposizione in contrasto, «per le medesime considerazioni evidenziate nella decisione» di questa Corte n. 3 del 1994, con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, rileva come, pur a considerare la specialità dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, sia comunque irragionevole un divieto che, sul presupposto di una presunzione assoluta di irreversibilità dello stato di infermità, esclude in radice la possibilità di riassunzione in servizio. Ritiene, al tempo stesso, violato l'art. 35, primo comma, della Costituzione, dal momento che la tutela del lavoro, per essere effettiva, esigerebbe il reinserimento nell'attività lavorativa del soggetto che sia cessato dallo stato di malattia e che abbia recuperato piena capacità; come pure l'art. 97, primo comma, della Costituzione, per mancato rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — La questione è fondata.

L'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel richiamare, al primo comma, la disciplina contenuta nell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in tema di riammissione in servizio degli impiegati civili dello Stato, espressamente prevede, al secondo comma, che «non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità».

Questa Corte, con la sentenza n. 3 del 1994, portata dallo stesso rimettente a conforto del suo assunto, ha già dichiarato incostituzionale il primo comma del predetto art. 132, nella parte in cui non comprendeva, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali era possibile la riammissione in servizio, la dispensa per motivi di salute. Con detta pronuncia si è ritenuto che l'impedimento in radice della possibilità di riammissione in servizio, sulla base di una presunzione assoluta di irreversibilità dello stato di infermità, integrasse la violazione del principio di uguaglianza, a causa del deterioro trattamento cui andavano incontro i destinatari di una siffatta preclusione rispetto a coloro che, già cessati dal servizio per le altre causali contemplate dalla medesima norma, non risultavano privati di tale possibilità.

Alle stesse conclusioni occorre pervenire anche per la disposizione qui denunciata, senza che a ciò osti il suo carattere di specialità, che se porta ad escluderne, come giustamente avverte il giudice *a quo*, l'implicito travolgimento ad opera della precedente decisione, non vale ad impedirne la caducazione, per le medesime ragioni allora addotte.

La circostanza che la disciplina organizzativa del personale della Polizia di Stato esiga il rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei necessari requisiti di idoneità psico-fisica, non solo ai fini dell'assunzione, ma anche della permanenza in servizio (art. 46 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121; d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904; d.P.R. 24 aprile 1983, n. 903), non può far ignorare che, anche in un siffatto contesto ordinamentale, l'interessato ben può recuperare nel tempo i predetti requisiti. Sicché non può certo essere l'esigenza di un particolare rigore nella scelta del personale a giustificare il divieto assoluto di riammissione del dipendente, così come previsto dalla disposizione censurata, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato.

3. — A sostegno delle conclusioni di infondatezza della questione, la difesa erariale rileva, da un lato, che il personale della Polizia di Stato, giudicato non idoneo per motivi di salute, può essere riutilizzato presso altre amministrazioni dello Stato, e, dall'altro, che l'eventuale possibilità di riassunzione non realizza un'assoluta garanzia del posto di lavoro, essendo la riassunzione stessa pur sempre subordinata, oltre che alla vacanza del posto, alla discrezionalità dell'amministrazione.

Quanto al primo argomento, è sufficiente osservare che la disciplina del passaggio ad altro impiego, segnatamente contenuta nel d.P.R. n. 339 del 1982, attiene a situazioni non identificabili con quella qui all'esame e comporta effetti non equivalenti a quelli cui si mira con la sollecitata pronuncia di incostituzionalità.

Non maggiore peso può attribuirsi, poi, al secondo argomento, il quale fa leva su principi che non solo non ostano alla caducazione della disposizione, ma appaiono anzi perfettamente compatibili con un siffatto esito. Al riguardo è sufficiente ricordare come proprio questa Corte, con notazioni da ritenere valide anche per il caso qui in esame, abbia avuto cura di precisare, nella precedente sentenza n. 3 del 1994, che, nel nuovo assetto normativo conseguente alla caducazione della disposizione censurata, l'accoglimento dell'istanza del pubblico impiegato resta comunque subordinato non solo al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, ma anche all'apprezzamento della sussistenza del pubblico interesse alla riammissione stessa, per il quale la pubblica amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale. Tuttavia altro è prevedere, sia pure nei termini ora precisati, la possibilità di reinserimento nel posto di lavoro, altro è, invece, porre una preclusione in radice ispirata ad un automatismo che, fondandosi su un'assoluta presunzione di irreversibilità dello stato di infermità, appare manifestamente privo di ragionevolezza, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica.

4. — A seguito dell'acclarata contrarietà della disposizione denunciata all'art. 3 della Costituzione nei termini anzidetti, la stessa va dichiarata incostituzionale con l'effetto di ricondurre la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* nella disciplina di cui al primo comma dell'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0739

N. 285

Sentenza 5-9 luglio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Sardegna - Referendum popolare in ambito regionale - Disciplina - Composizione dell'Ufficio per il referendum, competente alla verifica della legittimità delle richieste - Nomina, tra i componenti dell'Ufficio, di un magistrato appartenente alla sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, anziché di un magistrato della stessa Corte dei conti senza vincolo di sede - Denunciata alterazione dello status dei magistrati contabili, eccedente la competenza regionale, nonché disparità di trattamento fra i medesimi magistrati - Non fondatezza della questione.

[Legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, art. 6, primo comma, lettera *d*), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25].

(Cost., artt. 3, 108 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale

per la Sardegna)), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella Camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di provvedimenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, relativi ad una procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio regionale per il referendum previsto dall'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), incarico, classificato «infungibile per sede», riservato ai magistrati della Corte in servizio presso la sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997, pervenuta a questa Corte il 19 dicembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, del medesimo art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 2, lettera *d* della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (*recte*: dell'art. 6, primo comma, lettera *d* della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25).

Il Tribunale remittente, giudicati manifestamente infondati alcuni profili di illegittimità costituzionale della norma, sollevati dal ricorrente, ritiene invece non manifestamente infondata la questione, per contrasto con gli articoli 108, 116 e 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'incompetenza della Regione in ordine alle materie attinenti allo *status* dei magistrati contabili.

Esso premette che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nel deliberare i criteri per l'attribuzione degli incarichi ai magistrati su designazione della stessa Corte, aveva introdotto la distinzione fra incarichi fungibili e incarichi infungibili, ma avendo riguardo, per questi ultimi, solo a particolari requisiti o a specifiche professionalità, senza riferimento alla sede di servizio, e aveva successivamente, in via provvisoria, classificato come infungibili «per sede» gli incarichi per la partecipazione ad organi collegiali e di controllo di enti pubblici regionali della Sicilia e della Sardegna. In applicazione di tali criteri era stata avviata la procedura per cui è giudizio, prima che lo stesso organo, con successiva deliberazione, provvedendo all'adeguamento dei criteri alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 388 del 1995, abolisse la categoria degli incarichi «infungibili per sede».

Così motivata la rilevanza della questione, il remittente premette ancora, in via interpretativa, che la norma regionale impugnata non può ritenersi implicitamente abrogata dal combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982, relativo alle competenze del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, poiché tali disposizioni hanno avuto bensì l'effetto di abrogare implicitamente la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva che fosse il Presidente della sezione regionale a designare il magistrato per l'incarico; ma non l'effetto di far venir meno i limiti stabiliti, quanto alla attribuzione degli incarichi medesimi, dalle leggi che li prevedono, e che rappresentano il presupposto dell'esercizio del potere di conferimento degli stessi.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ricorda che con l'art. 2, comma 1, lettera *p* della legge 23 ottobre 1992, n. 241 (*recte*: 421), il Governo fu delegato a prevedere che gli incarichi a dipendenti della pubblica amministrazione possano essere conferiti «in casi rigorosamente predeterminati»; che, in attuazione della delega, l'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo avere sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, rinvia, per quanto riguarda specificamente la determinazione degli incarichi consentiti e di quelli vietati ai magistrati, anche contabili, ad appositi regolamenti; che il d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in attuazione di tale previsione legislativa, ha affermato il principio per cui i magistrati della Corte dei conti non possono svolgere incarichi se non nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato o dal regolamento medesimo (art. 2, comma 1), ha elencato tra gli incarichi consentiti quelli «previsti da legge dello Stato con specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in genere», facendo comunque salve le disposizioni dell'art. 2, comma 2, che rendono espliciti ed integrano i criteri generali dettati dalla legge (art. 3, comma 3, lettera *h*), e ha stabilito che i criteri fissati dal Consiglio di presidenza ai fini del conferimento degli incarichi o della relativa autorizzazione devono assicurare un'equa ripartizione degli incarichi «fra tutti i magistrati», il che escluderebbe discriminazioni o limitazioni di carattere oggettivo e generalizzato riferibili alla sede.

Secondo il remittente, le fonti primarie e «secondarie delegate», alle quali il legislatore ha riservato la determinazione delle ipotesi di divieto degli incarichi ai magistrati contabili, non contemplerebbero dunque fra i divieti quelli che, come nella specie, si risolvono in una alterazione dello *status* dei magistrati stessi, introducendo come diretta conseguenza una ingiustificata disparità di trattamento. Ne conseguirebbe che la norma impugnata sarebbe sospetta di incostituzionalità «nella parte in cui riserva solo ai magistrati della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti la possibilità di essere designati a far parte dell'Ufficio regionale del referendum, anziché estendere tale possibilità a tutti i magistrati senza vincoli di sede».

2. — Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente della Giunta regionale.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata riguarda l'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna»), nella parte in cui prevede (primo comma, lettera *d*) la nomina, fra i componenti dell'Ufficio regionale del referendum, chiamato a verificare la legittimità delle richieste di referendum regionale, di «un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti».

Secondo il Tribunale remittente, tale disposizione contrasterebbe con gli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione in quanto, prevedendo l'attribuzione di detto incarico ad un magistrato della Corte dei conti appartenente alla Sezione giurisdizionale per la Sardegna, e dunque vietando la sua attribuzione agli altri magistrati della stessa Corte dei conti, si risolverebbe in una «alterazione dello *status*» dei magistrati contabili — così incidendo su materia sottratta alla competenza della Regione — e introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i medesimi magistrati. L'illegittimità costituzionale riguarderebbe dunque la parte della disposizione in cui si «riserva solo ai magistrati della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti la possibilità di essere designati a far parte dell'Ufficio regionale del referendum, anziché estendere tale possibilità a tutti i magistrati senza vincoli di sede».

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, nella sentenza n. 224 del 1999, che, pur essendo la materia degli incarichi attribuibili ai magistrati compresa nella disciplina dello *status* dei magistrati medesimi, riservata alla legge dello Stato dall'art. 108, primo comma, della Costituzione, non incide, invece, sullo *status* dei magistrati, e non eccede dunque dalla competenza regionale, una disposizione di legge regionale che, nel disciplinare l'organizzazione di apparati e di attività della Regione stessa, o da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di magistrati per incarichi estranei ai loro compiti di istituto, conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla normativa di *status*.

Questo è appunto il caso della legge regionale in esame, che non interferisce sulla composizione o sui compiti degli uffici giudiziari (e perciò non incorre nel medesimo vizio che condusse a suo tempo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo originario dello stesso art. 6 della legge regionale n. 20 del 1957, che conferiva le funzioni di «ufficio per il referendum popolare» ad una sezione della Corte d'appello della Sardegna: sentenza n. 43 del 1982), ma si limita, nell'organizzare l'Ufficio regionale del referendum, a prevedere che di esso si chiamino a far parte, fra gli altri, con attribuzione dunque di un incarico estraneo ai suoi compiti di istituto, un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti.

3. — Il remittente non mette in discussione la possibilità che siffatto incarico sia attribuito ad un magistrato contabile, ma si limita a censurare la previsione che egli sia scelto fra quelli appartenenti alla sezione giurisdizionale per la Sardegna, anziché fra tutti i magistrati della stessa Corte dei conti.

Anche sotto questo profilo, questa Corte, nella citata sentenza n. 224 del 1999, ha chiarito che, di per sé, una siffatta limitazione territoriale non incide sullo *status* dei magistrati (e dunque non eccede la competenza regionale), né dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra magistrati della stessa istituzione, ma esprime solo un criterio di scelta della persona da incaricare in base alle esigenze proprie della Regione, che può rispondere a legittime ragioni, ad esempio, di agilità organizzativa e di contenimento della spesa, prevedendosi l'attribuzione dell'incarico ad un magistrato che già operi, nei suoi compiti di istituto, nello stesso ambito territoriale ove dovrà essere svolto l'incarico medesimo.

In quel giudizio, tuttavia, la limitazione territoriale, per le caratteristiche degli incarichi allora in esame (di presidente o componente di organi di revisione di enti regionali) e per il contesto normativo in cui si collocava, è stata ritenuta in contrasto con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati contabili in servizio nella Regione, per il rischio di un intreccio fra detti incarichi e le funzioni istituzionali svolte dalla sezione regionale della Corte dei conti; e per questo motivo essa è stata ritenuta costituzionalmente illegittima.

Diversa è la fattispecie oggetto del presente giudizio. L'Ufficio regionale del referendum, previsto dalla legge regionale della Sardegna, ha dei compiti ben delimitati, destinati ad essere svolti non continuativamente, ma solo in occasione della presentazione di richieste di referendum regionali, e consistenti nella verifica della legittimità delle richieste stesse (artt. 5, terzo comma, 6, settimo e ottavo comma, e 7 della legge regionale n. 20 del 1957, come modificati dagli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 25 del 1984). La sua composizione è mista, e vede la presenza di magistrati delle diverse magistrature (tutti scelti fra coloro che prestano servizio nel territorio regionale) e di funzionari della Regione (art. 6, primo e secondo comma, della stessa legge). L'unico compenso previsto per i componenti è un gettone di presenza per le sedute (art. 6, quinto comma). Non è prospettabile dunque alcun pericolo per l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati chiamati a svolgere siffatto incarico: fermo restando, in via generale, il compito del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, chiamato a conferire o ad autorizzare gli incarichi, di vegliare perché l'espletamento degli stessi, «tenuto anche conto delle circostanze ambientali», non sia «susceptibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato», o per il prestigio e l'immagine della magistratura contabile (art. 2, comma 2, del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, contenente «Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»).

D'altra parte, siffatto incarico non appare riconducibile ad alcuno dei casi di divieto previsti dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 388 del 1995: mentre fra i casi di incarichi espressamente consentiti ai magistrati della Corte dei conti, anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, figurano, fra gli altri, quelli «presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia» (art. 3, comma 3, lettera b e comma 4, del d.P.R. n. 388 del 1995).

La disposizione denunciata si sottrae dunque alle censure mosse dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, lettera d della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna»), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 286

*Sentenza 5-9 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Impiego pubblico - Condanna del dipendente (nella specie, dell'ENPAS) passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici - Automatica destituzione dall'impiego - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Questione meramente ipotetica - Inammissibilità.

[D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lettera b)].

(Cost., art. 3).

Impiego pubblico - Condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni - Conseguente interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

(C.P., art. 29, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, primo comma, del codice penale, e 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Trapasso Gabriele contro l'ENPAS, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo per l'annullamento della delibera commissariale del 5 marzo 1992 con la quale un dipendente dell'ENPAS era stato destituito dall'impiego, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale; e, «per quanto occorra» (ove la norma si ritenga vigente), dell'art. 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Premette in fatto il giudice *a quo* che il ricorrente — operatore di esercizio in attività presso l'ufficio di Arezzo — veniva sospeso dal servizio, con decorrenza 4 ottobre 1986, a seguito dell'adozione nei suoi confronti di una misura restrittiva della libertà personale. Il processo, per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975, si concludeva con la condanna dell'imputato a cinque anni e sei mesi di reclusione e di 11.000.000 di lire di multa, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ridotta la pena detentiva, per successivi condoni e benefici, il 22 aprile 1992 il condannato veniva affidato al servizio sociale.

Il provvedimento dell'ENPAS, impugnato dal ricorrente, ha disposto la destituzione dall'impiego in applicazione dell'art. 108, lettera b), del regolamento organico del personale. Ma la norma regolamentare applicata dal-

l'ente non sarebbe più in vigore, secondo il ricorrente, in quanto ricompresa nella previsione abrogativa dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

Il Collegio rimettente osserva che l'art. 108, lettera *b*), del regolamento organico dell'ENPAS statuisce la destituzione di diritto del dipendente a seguito di condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata). La norma costituirebbe una integrale replica del testo dell'art. 85, lettera *b*) del d.P.R. n. 3 del 1957, attuando un vero e proprio rinvio materiale alla disposizione di legge, sì che la vigenza della previsione regolamentare dipenderebbe da quella della disposizione legislativa testé indicata.

Il giudice *a quo* ricorda che alla sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte, dichiarativa dell'illegittimità della lettera *a*) del citato art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, ha fatto seguito la menzionata legge n. 19 del 1990, che ha abrogato, all'art. 9, ogni disposizione attinente alla destituzione di diritto dei pubblici impiegati (comma 1), imponendo alle amministrazioni l'onere del preventivo procedimento disciplinare (comma 2). Tuttavia è dubbio, secondo il Collegio rimettente, se la destituzione di diritto sia stata abrogata nei contesti legislativi antecedenti, anche con riferimento alla commissione di delitti accertati nei confronti del dipendente con pronunce passate in giudicato; ovvero se essa è pienamente in vigore specie per le ipotesi normative, come quella dell'art. 85, lettera *b*), del d.P.R. n. 3 del 1957, non esaminata dalla giurisprudenza costituzionale.

La prima interpretazione troverebbe riscontro nell'intento del legislatore di recepire le considerazioni esposte nella pronuncia n. 971 del 1988, e nelle successive nn. 40 e 158 del 1990, 16 del 1991 e 197 del 1993. In esse la Corte avrebbe posto in evidenza sia la necessità di garantire la proporzionalità fra il fatto concreto e la sanzione da applicare, sia l'esigenza di ricondurre ogni valutazione nel merito alla sua sede naturale: il procedimento disciplinare. La diversa ipotesi della sanzione destitutiva correlata alla condanna penale esulerebbe peraltro, con riguardo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'assunto delle citate sentenze. In tal caso il rapporto di impiego cesserebbe per effetto di una decisione giudiziale che renderebbe superflua ogni valutazione in sede amministrativa; sotto questo profilo sarebbe esclusa la riconducibilità della lettera *b*), del citato art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, dall'effetto abrogativo operato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 19 del 1990. Sennonché siffatta abrogazione — conclude su questo punto il giudice *a quo* — potrebbe riferirsi anche al caso della condanna alla interdizione dai pubblici uffici, in modo da stabilire un generale principio di obbligatorietà del procedimento disciplinare.

I dubbi di legittimità costituzionale della normativa concernente la risoluzione automatica del rapporto di impiego in conseguenza di fattispecie penalmente rilevanti non si supererebbero adottando tanto l'una quanto l'altra soluzione ermeneutica. Di qui, la lesione del principio di ragionevolezza, con riferimento ai casi di destituzione senza procedimento disciplinare, essendo impedito sia al giudice che all'amministrazione ogni giudizio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione. Né le perplessità si dissolverebbero riconoscendo — in base a una interpretazione letterale dell'art. 9 — l'obbligatorietà del procedimento disciplinare pure a seguito della condanna definitiva alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e ciò perché il procedimento in sede amministrativa non potrebbe avere conclusione diversa dalla destituzione. L'irrazionalità dell'effetto di automatica risoluzione dell'impiego, continua l'ordinanza, si verificherebbe altresì per i reati che, per l'oggetto e le circostanze dell'azione, hanno un rilievo marginale o nullo in relazione al rapporto di servizio con l'amministrazione.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* precisa infine il rimettente, poiché si riproporrebbe l'automatismo della sanzione, sia escludendo l'onere del procedimento disciplinare preventivo rispetto alla pronuncia di destituzione, sia ammettendolo: onde l'obbligo dell'amministrazione di tener conto della condanna alla interdizione inflitta dal giudice penale, e di comminare perciò la sanzione destitutiva.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza.

La giurisprudenza costituzionale richiamata nell'ordinanza di rimessione non riguarderebbe l'ipotesi della sanzione destitutiva correlata alla condanna, con sentenza del giudice penale, alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Perché questa Corte si sarebbe chiaramente espressa per l'estraneità dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 all'applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo (sentenza n. 363 del 1996), escludendo ch'esso abbia prodotto l'abrogazione dell'art. 85, lettera *b*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato. Qualora vi sia condanna alla pena accessoria, l'amministrazione dovrebbe infatti disporre la destituzione del dipendente dal servizio. Si tratterebbe d'un provvedimento di natura dichiarativa di *status* conseguente al giudizio penale definitivo, peraltro emanato senza procedimentalizzazione e, quindi, senza compiere alcuna valutazione dell'impiegato.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici»; e, «per quanto occorra (cioè se la norma deve ritenersi vigente)», dell'art. 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, «nella parte in cui prescrive che l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici uffici».

Stando alla prospettazione del rimettente, si tratta in realtà di due distinte questioni sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Le norme censurate sarebbero in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità tra il fatto e la sanzione, perché produttive dell'automatica risoluzione del rapporto di impiego nei confronti dei dipendenti pubblici condannati con sentenza passata in giudicato.

2. — Preliminarmente si deve dichiarare inammissibile la questione sollevata con riferimento all'art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3 del 1957, non solo perché posta come meramente ipotetica, ma perché è perplessa la motivazione, non risultando chiaro se, rispetto all'altra, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o successiva.

3. — La questione sollevata con riferimento alla disposizione codicistica è, invece, non fondata.

L'art. 29, primo comma, del codice penale statuisce, come si è già anticipato, che «la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici». Disposizione, questa, che il rimettente non censura nei suoi presupposti, ma nelle conseguenze giuridiche: non sotto il profilo generale, dunque, bensì con riguardo al rapporto di pubblico impiego, implicando l'automatica risoluzione di esso in ragione del carattere perpetuo della misura.

Il giudice *a quo* vorrebbe che dalla pena accessoria — applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva — non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilità l'interposizione del giudizio disciplinare. A tal fine viene richiamata, nell'ordinanza di rimessione, la *ratio decidendi* su cui si fondano le sentenze nn. 363 e 239 del 1996 e 197 del 1993 e le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994; ma l'affermazione del principio della necessità del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, né l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare. La risoluzione del rapporto d'impiego costituisce, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo.

Di là dai dubbi espressi dal Collegio, è appena il caso di aggiungere che, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero — sia pure con l'osservanza del principio di razionalità normativa — di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;*

b) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 287

Sentenza 5-9 luglio 1999

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Industria e commercio - Impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione - Decreto ministeriale sul cambio di intestazione delle società concessionarie e autorizzate (AGIP Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a.) - Ricorso della regione Siciliana per conflitto di attribuzione, avverso tale decreto - Sopravvenuto annullamento con efficacia retroattiva dell'atto impugnato, limitatamente agli impianti ubicati nel territorio della regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

(Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 maggio 1997, n. 5/3164).

[Statuto della regione Siciliana, art. 14, lettere *d*) ed *h*); d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, artt. 1 e 2; legge della regione Siciliana 14 marzo 1973, n. 7; d.P.C.M. 11 settembre 1989].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Industria n. 5/3164 del 23 maggio 1997, ed allegati relativi, avente ad oggetto: «Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria» promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato il 2 settembre 1997, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 48 del registro conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Giovanni Pitruzzella per la Regione Sicilia.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2 settembre 1997, depositato il successivo 10 settembre, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1997, n. 5/3164, recante «Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria» in riferimento all'art. 14, lettere *d*) ed *h*) dello statuto della regione, agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio), alla legge regionale siciliana 14 marzo 1973, n. 7 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione) ed al d.P.C.M. 11 settembre 1989 (Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione).

1.1. — La ricorrente premette che l'atto impugnato ha ad oggetto la voltura dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione siti sulla rete stradale ordinaria, alcuni dei quali sono ubicati in Sicilia. Secondo la Regione, l'art. 14 dello statuto speciale di autonomia riserva alla competenza esclusiva di essa istante la materia delle «miniere, cave, torbiere e saline» (lettera *h*) e

della «industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati» (lettera *d*) e le norme di attuazione (d.P.R. n. 1182 del 1949) stabiliscono che «le attribuzioni del ministero dell'industria e del commercio sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dall'amministrazione regionale». Tra queste ultime, a suo avviso, rientrano quelle concernenti i provvedimenti oggetto del decreto ministeriale, espressamente disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 1973. Infatti, lo stesso d.P.C.M. 11 settembre 1989, nello stabilire le direttive in materia di distribuzione automatica per uso autotrazione, ne ha espressamente affermato l'applicabilità soltanto alle regioni a statuto ordinario.

La ricorrente ha, infine, concluso chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato l'adozione del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte concernente gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ubicati nel territorio siciliano.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel giudizio.

3. — All'udienza pubblica la ricorrente ha dedotto che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha annullato l'atto impugnato, nella parte concernente gli impianti ubicati in Sicilia, ed ha quindi chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il ricorso indicato in epigrafe riguarda il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1997, n. 5/3164, recante «Cambio intestazione da Agip Petroli s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. a Kuwait Petroleum Italia s.p.a. decreti relativi a impianti distribuzione automatica carburanti uso autotrazione siti su rete ordinaria».

Successivamente al deposito del ricorso, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, con decreto del 2 gennaio 1998 ha annullato l'atto impugnato, «limitatamente alla voltura degli impianti ubicati nel territorio della Regione Siciliana» con la motivazione che «destinatario delle direttive contenute nel d.P.C.M. 11 settembre 1989 sono le regioni a statuto ordinario e che, pertanto, tali direttive possono trovare applicazione nelle regioni a statuto speciale soltanto ove siano da queste espressamente richiamate» ed avendo «ravvisata l'opportunità di provvedere» in quanto non è stata «riconosciuta dalla Regione Siciliana la competenza del Ministro».

L'autoannullamento dell'atto impugnato in base alla predetta motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come ha sostenuto anche la regione ricorrente, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 288

*Ordinanza 5-9 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Elezioni - Elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Reati - Termine di prescrizione di due anni - Dedotte irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione.****(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 97 e 112).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promossi con sei ordinanze emesse il 17 e il 19 giugno, il 24 aprile, il 17 giugno (due ordinanze) e il 14 luglio 1998 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 569, 596, 597, 669, 679 e 680 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 36, 37, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il tribunale di Udine, investito di procedimenti aventi a oggetto il reato di cui all'art. 90, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con sei ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico menzionato, il quale stabilisce un termine prescrizionale di due anni per tutti i reati ivi contemplati, con ciò derogando all'art. 157 del codice penale;

che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di disciplina a seconda che il reato sia commesso in occasione delle elezioni politiche nazionali o in quelle amministrative (comunali e provinciali), e per l'intrinseca irragionevolezza del termine prescrizionale di due anni, che vanificherebbe l'esercizio dell'azione penale, con inutile dispendio di attività processuali e lesione degli artt. 97 e 112 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza.

Considerato che, per l'identità della materia, le ordinanze vanno riunite e decise con unica pronuncia;

che la questione è inammissibile, perché è rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità;

che questa Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore qui denunciata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 del codice penale, che è, sì, norma di carattere generale, ma non per questo può essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati (sentenza n. 455 del 1998);

che non sono adottati, con le ordinanze in esame, motivi nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0743

N. 289

Ordinanza 5-9 luglio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza complementare - Pensioni per anzianità e vecchiaia - Accesso subordinato alla liquidazione del trattamento obbligatorio - Manifesta inammissibilità della questione e restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies*, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

(Cost., artt. 3, 38, 39 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con le ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal pretore di Bologna, il 25 luglio 1997 dal pretore di Venezia, l'11 novembre 1997 dal Tribunale di Treviso

e il 27 gennaio 1999 dal Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 320 e 719 del registro ordinanze 1997, al n. 101 del registro ordinanze 1998 ed al n. 189 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1997, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Gamberini Giulio, di Guerra Ignazio ed altri, di Atalmi Giorgio ed altro, di Zamboni Anna Maria, della Cassa di risparmio di Bologna, della Cassa di risparmio di Venezia, del Fondo di previdenza «G. Caccianiga», della Banca CARIGE S.p.A., nonché l'atto di intervento dell'INPS e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli Avvocati Franco Carinci per Gamberini Giulio; Franco Carinci, Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Guerra Ignazio ed altri; Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Zamboni Anna Maria; Massimo Lauro per la Cassa di risparmio di Bologna; Paolo Tosi per la Cassa di risparmio di Venezia; Camillo Paroletti e Federico Sorrentino per la Banca CARIGE S.p.A. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con quattro distinte ordinanze emesse, rispettivamente, dal pretore di Bologna il 13 marzo 1997 (r.o. n. 320 del 1997), dal pretore di Venezia il 25 luglio 1997 (r.o. n. 719 del 1997), dal Tribunale di Treviso l'11 novembre 1997 (r.o. n. 101 del 1998) e dal Tribunale di Genova il 27 gennaio 1999 (r.o. n. 189 del 1999), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

che detta disposizione è stata denunciata, da tutti i rimettenti, in quanto subordina alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche complementari che risultino istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e che garantiscano prestazioni definite ad integrazione del predetto trattamento obbligatorio;

che le controversie nell'ambito delle quali sono state emesse le ordinanze del pretore di Bologna, del pretore di Venezia e del Tribunale di Genova, hanno tutte ad oggetto — come si evince dagli atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità — azioni di accertamento del diritto al trattamento di previdenza aziendale proposte da taluni lavoratori subordinati (rispettivamente: Gamberini Giulio nei confronti della Cassa di risparmio di Bologna S.p.A.; Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti nei confronti della Cassa di risparmio di Venezia S.p.A.; Zamboni Anna Maria nei confronti della Banca CARIGE S.p.A. — Cassa di risparmio di Genova e Imperia), che hanno chiesto di cessare dall'impiego condizionatamente al conseguimento del menzionato diritto;

che, inoltre, nella controversia che ha dato luogo all'ordinanza del Tribunale di Treviso, il giudice *a quo* è stato anch'esso chiamato, nell'ambito del procedimento principale, ad «accertare» il diritto al pensionamento anticipato azionato da Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano nei confronti del Fondo di previdenza «G. Caccianiga»;

che, ad avviso del pretore di Bologna e del pretore di Venezia, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 41 e 39 della Costituzione, limitando fortemente, per il presente e per il futuro, la libertà di iniziativa economica privata e la libertà sindacale («che è correlata con la iniziativa privata»), sì da impedire ai soggetti interessati, senza un ragionevole motivo, pattuizioni efficaci in materia di previdenza complementare e, al tempo stesso, l'attuazione degli obblighi già reciprocamente assunti, sui quali confidare in prospettiva di certezza e in vista di obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro;

che, secondo il Tribunale di Treviso, sarebbe, invece, inferto un *vulnus* agli artt. 41 e 38 della Costituzione, «non risultando individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilità sociale che sole possono giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente protetto»;

che, infine, il Tribunale di Genova prospetta la violazione degli artt. 38, 39 e 41 della Costituzione, a causa della lesione della libertà di assistenza privata, di contrattazione collettiva e di iniziativa economica, asseritamente provocata dalla denunciata disposizione tramite la limitazione, «per il futuro», della adottabilità e dell'ef-

ficacia «di quelle clausole, di fonte prevalentemente contrattual-collettiva, che garantiscono un accesso al pensionamento anticipato rispetto a quello consentito dall'AGO», con conseguente alterazione dell'equilibrio dei preesistenti assetti negoziali;

che la medesima ordinanza reputa, altresì, inciso l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, relativamente «al diverso trattamento riservato ai fondi integrativi» di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Bologna, si sono costituiti Gamberini Giulio e la Cassa di risparmio di Bologna S.p.A., rispettivamente parte ricorrente e parte convenuta nel giudizio principale: il primo per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, assumendo, altresì, nella memoria integrativa depositata nell'imminenza dell'udienza, l'incostituzionalità dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; la seconda, per sentire dichiarare, anzitutto, l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e, nel merito, la sua «manifesta infondatezza»;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Venezia, si sono costituiti Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti, ricorrenti nel giudizio *a quo* i quali, nel concludere, anch'essi, per una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata dal rimettente, segnalano, altresì, con memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza, l'incostituzionalità dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, «ove si ritenesse applicabile la nuova disposizione»;

che, nel medesimo giudizio, si è costituita la Cassa di risparmio di Venezia S.p.A., parte convenuta nel giudizio principale, la quale ha concluso per la infondatezza della sollevata questione di costituzionalità;

che, inoltre, ha depositato «memoria di costituzione» (*rectius*: intervento) anche l'INPS, non evocato in giudizio dinanzi al rimettente;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Treviso (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, prima serie speciale, del 4 marzo 1998), hanno depositato memoria le parti del giudizio *a quo* e cioè Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano, congiuntamente in data 15 aprile 1999, nonché il Fondo di previdenza «G. Caccianiga» in data 26 aprile 1999;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova, si sono costituite entrambe le parti in causa e cioè Zamboni Anna Maria (appellante nel giudizio *a quo*), per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nonché la Banca CARIGE S.p.A. — Cassa di risparmio di Genova e Imperia (parte appellata nel giudizio principale), concludendo «per l'infondatezza e l'inammissibilità» della proposta questione di costituzionalità;

che, infine, nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dal pretore di Bologna, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Genova, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità delle sollevate questioni (in un caso r.o. n. 189 del 1999 — segnatamente per irrilevanza «a seguito della pubblicazione» del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563) o, comunque, per la loro infondatezza.

Considerato che tutte le ordinanze prospettano questioni analoghe o, comunque, connesse, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, in via preliminare, quanto al giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Treviso, vanno dichiarate inammissibili le costituzioni delle parti private — Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano, nonché Fondo di previdenza «G. Caccianiga» — perché tardivamente proposte rispetto al termine previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (cfr., *ex plurimis*, ordinanza n. 360 del 1998);

che, sempre preliminarmente, va dichiarato inammissibile anche l'intervento spiegato dall'INPS nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Venezia, giacché l'Istituto medesimo non riveste la qualità di parte nel procedimento *a quo*;

che, successivamente alle ordinanze emesse dai Pretori di Bologna e di Venezia, nonché dal Tribunale di Treviso, il legislatore è intervenuto, con l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità prospettati dai predetti giudici rimettenti;

che, segnatamente, il comma 3 del citato art. 59 ha stabilito che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, «per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio» tra le quali, appunto, quelle contemplate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché quelle previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 e dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 — «il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza»;

che, peraltro, con il menzionato comma 3, nonché con i commi 4, 32 e 33 dello stesso art. 59 della legge n. 449 del 1997, si è inciso ulteriormente sulla disciplina delle predette forme pensionistiche, prevedendosi una articolata regolamentazione che investe la materia sia in taluni aspetti generali, sia in ambiti specifici;

che, pertanto, in considerazione del richiamato *jus superveniens*, si rende necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici *a quibus*, essendo rimessa a costoro la valutazione, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, di una eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi di accertamento innanzi a loro pendenti;

che, infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 27 gennaio 1999, il giudice *a quo* nel delibare la sussistenza del requisito della rilevanza della questione medesima, ha ommesso — nonostante che la vigenza del già ricordato art. 59 della legge n. 449 del 1997 sia anteriore allo stesso atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità — qualsiasi valutazione in ordine all'influenza, o meno, della menzionata disposizione sulla definizione del giudizio di accertamento oggetto della sua cognizione;

che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile, giacché il Tribunale rimettente, in ragione della evidenziata carente ponderazione in ordine al complessivo quadro normativo vigente in materia, non ha assolto l'obbligo di motivare, in modo adeguato ed esauriente, sulla rilevanza dei prospettati dubbi di costituzionalità (vedi, da ultimo, ordinanza n. 60 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna, al pretore di Venezia ed al Tribunale di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 290

*Ordinanza 5-9 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Tributi locali - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Accertamenti d'ufficio emessi da alcuni comuni per il pagamento della tassa nel periodo compreso tra l'anno 1994 e l'anno 1997 - Asserita mancata «divisione dei comuni in classi» - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.****(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).****(Cost., art. 76, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, il 5 novembre 1997 (n. 4 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto e l'11 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, rispettivamente iscritte al n. 890 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 67, 68, 69, 70 e 79 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che con sei distinte ordinanze — emesse, rispettivamente, dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone il 15 ottobre 1998 (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto il 5 novembre 1997 (4 ordinanze di cui al r.o. nn. 67, 68, 69 e 70 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari l'11 luglio 1998 (r.o. n. 79 del 1999) — è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);

che tutte le controversie oggetto dei giudizi *a quibus* sono state promosse dall'ENEL S.p.A., al fine di ottenere l'annullamento degli accertamenti d'ufficio (ed, in un caso, anche dell'iscrizione a ruolo) emessi da taluni

comuni (ovvero dalla rispettiva società concessionaria del servizio riscossioni tributi) per il pagamento, nel periodo compreso tra l'anno 1994 e l'anno 1997, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (segnatamente, del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere);

che, ad avviso dei rimettenti, le disposizioni denunciate contrasterebbero con «l'art. 76, primo comma, della Costituzione», giacché hanno omissis, nella determinazione della predetta tassa, di «dividere i comuni in classi» (così, in particolare, le ordinanze iscritte al r.o. nn. 890 del 1998 e 79 del 1999), «di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore» (in tal senso tutte le ordinanze di rimessione), quali criteri — di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione — previsti dall'art. 4, comma 4 (*rectius*: lettera b punto 1) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

che nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto (r.o. n. 69 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 79 del 1999), ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso, nei primi due giudizi, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità e, nel terzo giudizio, per la inammissibilità o infondatezza della questione stessa.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, vanno riuniti al fine di essere decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze medesime, il legislatore, intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente con l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le province possano, «per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507», disporre, con propria deliberazione, «anche con effetto retroattivo», le agevolazioni contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, «nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata»;

che pertanto — come già, del resto, disposto da questa Corte (ordinanza n. 120 del 1999) in occasione di analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993 occorre ordinare, alla luce del menzionato *jus superveniens* e, in particolar modo, della norma che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, la restituzione degli atti ai giudici *a quibus*, affinché valutino la persistente rilevanza delle proposte questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 291

*Ordinanza 5-9 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro (Rapporto di) - Licenziamenti - Applicabilità ai medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.**

(Decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626, art. 1; decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1998 dal pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Rossini Sergio e le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Rossini Sergio — al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con la S.p.a. Ferrovie dello Stato, per lo svolgimento di compiti di «medico fiduciario», nonché per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intervenuto licenziamento — il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 2 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 (*recte*: 16) giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato);

che, ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate, contemplate da atti di normazione secondaria aventi «forza di legge», nel definire «autonomo» un rapporto lavorativo avente, come risulta dalla relativa disciplina, «caratteristiche tipicamente subordinate», si porrebbero in contrasto con vari precetti della Costituzione ed in particolare con: l'art. 36, siccome «richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 1993»; l'art. 3, disciplinando «in modo differente situazioni analoghe», sì da escludere, in particolare, che ai medici fiduciari possa applicarsi la normativa sui licenziamenti individuali, diversamente da quanto accade per i medici di

ruolo delle stesse Ferrovie dello Stato o dipendenti da altri datori di lavoro, nonostante si tratti, in tutti i casi, «di un rapporto sostanzialmente subordinato», gli artt. 101 e 104, essendo sottratto «al giudice il potere di interpretare autonomamente non già disposizioni di legge ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir dichiarare l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della proposta questione di costituzionalità.

Considerato che, con ordinanza n. 160 del 1999, questa Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale (sollevata, da altro rimettente, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 24, 101 e 104 della Costituzione ed in base a prospettazioni analoghe a quelle sostenute dall'attuale giudice *a quo*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542, ritenendo che gli stessi decreti non rientrano tra gli atti aventi forza di legge e non possono, pertanto, formare oggetto del sindacato previsto dall'art. 134 della Costituzione;

che non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal menzionato orientamento, anche la questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Roma va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 292

*Ordinanza 5-9 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.****(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).****(Cost., artt. 3, 24, 70, 134 e 136).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 7 marzo (n. 3 ordinanze) e l'11 aprile 1997 dal tribunale di Fermo, il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Roma, il 18 (n. 2 ordinanze) e l'11 aprile, il 20, il 7, il 28 marzo e l'11 aprile 1997 dal tribunale di Fermo, rispettivamente iscritte ai nn. da 539 a 542, 578 e da 624 a 630 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Ricci Teresa ed altra e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di undici giudizi di appello, vertenti su domande di riconoscimento della ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il tribunale di Fermo, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse il 7 marzo (r.o. nn. 539, 540, 541 e 628 del 1997), il 20 marzo (r.o. n. 627 del 1997), il 28 marzo (r.o. n. 629 del 1997), l'11 aprile (r.o. nn. 542, 626 e 630 del 1997), ed il 18 aprile (r.o. nn. 624 e 625 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato;

che, secondo il rimettente, la norma censurata — sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale oltre che della sentenza n. 240 del 1994 — si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, precludendo la possibilità di far verificare giudizialmente la sussistenza dei requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la fondatezza delle eccezioni opposte dall'INPS al riconoscimento del diritto stesso;

che, nel corso di analogo giudizio di appello, il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o. n. 578 del 1997), ha anch'esso sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata contrasta: a) con l'art. 136 della Costituzione, in quanto sostanzialmente, seppur indirettamente, pone nel nulla le intervenute declaratorie di illegittimità costitu-

zionale; b) con gli artt. 134 e 70 della Costituzione, dovendo la funzione legislativa essere esercitata nel rispetto dei principi generali dettati dalla Costituzione e nei limiti di ragionevolezza affermati dalla Corte costituzionale; c) con l'art. 24 della Costituzione, poiché la previsione della declaratoria d'ufficio dell'estinzione dei giudizi si contrappone ad un intervento normativo complessivamente non soddisfacente dei diritti azionati in applicazione delle citate pronunce d'incostituzionalità; d) con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la non giustificata previsione della compensazione tra le parti delle spese di lite in controversia di natura previdenziale;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 539, 578 e 624 del 1997, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 542 del 1997, si sono costituite, altresì, le ricorrenti del giudizio *a quo* concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dalle Autorità rimettenti è stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevenendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 293

*Ordinanza 5-9 luglio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Pagamento degli importi dovuti mediante titoli di Stato, con esclusione di interessi e rivalutazione; estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).****(Cost., artt. 3, 24, 25, 38, 102, 103 e 104).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio, il 17 aprile, il 6 giugno, il 27 maggio, il 4 luglio (n. 2 ordinanze), il 9 maggio, il 22 aprile, il 19 giugno (n. 2 ordinanze), il 29 maggio, il 6, il 20 e il 19 giugno 1997 dal pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 546, 547, 554, 572, 724, 799 809, 854, 855, 856, 858, 862, 873, 890 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37, 38, 43, 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi — instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale —, il pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 22 aprile (r.o. n. 854 del 1997) ed il 19 giugno 1997 (r.o. nn. 855 e 856 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina — sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240 del 1994 — viola: *a)* gli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione, là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; *b)* l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, sempre al comma 181 — prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del Tesoro; *c)* l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e rivalutazione; *d)* gli artt. 24 e 25 della Costituzione, là dove dispone, al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;

che, nel corso di undici giudizi analoghi, lo stesso pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 17 aprile (r.o. n. 547 del 1997), il 9 maggio (r.o. n. 809 del 1997), il 27 maggio

(r.o. nn. 546 e 572 del 1997), il 29 maggio (r.o. n. 858 del 1997), il 6 giugno (r.o. nn. 554 e 862 del 1997), il 19 giugno (r.o. n. 890 del 1997), il 20 giugno (r.o. n. 873 del 1997) ed il 4 luglio 1997 (r.o. nn. 724 e 799 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in contrasto: *a)* con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; *b)* con l'art. 3 della Costituzione, là dove, al comma 182, esclude che sulle somme dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; *c)* con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui — sempre al comma 182 — sancisce l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla pensione di reversibilità; *d)* con l'art. 24 della Costituzione, là dove dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 546, 572, 724, 799, 809, 854, 858, 873 e 890 del 1997, si è costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dal pretore rimettente è stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice *a quo* deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 294

Ordinanza 5-9 luglio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Rimborso delle somme dovute mediante titoli di Stato, con esclusione di interessi e rivalutazione; estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 42 e 136).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1997 dal pretore di Montepulciano, il 19 giugno 1997 dal tribunale di Lagonegro, il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona, il 27 gennaio 1997 dal pretore di Camerino e il 24 giugno 1997 dal pretore di Caltanissetta, rispettivamente iscritte ai nn. 606, 681, 743, 773 e 833 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39, 42, 44, 46 e 49 - prima serie speciale - dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio — instaurato per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale —, il pretore di Montepulciano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 (r.o. n. 606 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina — sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240 del 1994 — viola gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede: a) il rimborso delle somme dovute ai pensionati in sei annualità ed in titoli di Stato; b) l'esclusione della corresponsione sul dovuto di interessi e rivalutazione monetaria; c) l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le parti delle spese di lite;

che, nel corso di altro analogo giudizio in grado d'appello, il tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997 (r.o. n. 681 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 della Costituzione, in quanto — disponendo l'estinzione *ope legis* dei giudizi in corso, in correlazione all'esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione di un'anomala forma *datio in solutum* senza il consenso del creditore —: a) crea un'irragionevole disparità di trattamento; b) impedisce l'attuazione delle citate pronunce d'incostituzionalità; c) preclude l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale; d) impedisce il conseguimento di un livello sufficiente della prestazione previdenziale; e) deroga ingiustificatamente al regime delle successioni *mortis causa*;

che, nel corso di altro identico giudizio in grado di appello, il tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o. n. 743 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della citata legge n. 662 del 1996;

che, secondo il rimettente, la normativa denunciata viola: a) l'art. 136 della Costituzione, sostanzialmente riproducendo una disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima, e con ciò violando il giudicato costituzionale; b) gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, escludendo che sulle somme dovute agli interessati siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) l'art. 24 della Costituzione, prevedendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le parti delle spese di lite; d) l'art. 3 della Costituzione, disciplinando una forma anomala di estinzione dell'obbligazione mediante una *datio in solutum* senza consenso del creditore;

che il pretore di Camerino, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 (r.o. n. 773 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996. In particolare, il rimettente censura: a) il comma 181, nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute agli interessati sia effettuato, in sei annualità, mediante assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la concorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; c) sempre il comma 182, nella parte in cui stabilisce che il diritto al rimborso spetta solo ai soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione; d) il comma 183, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che il pretore di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 24 giugno 1997 (r.o. n. 833 del 1997), ha a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996: a) relativamente al comma 183, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione tra le parti delle spese di lite; b) relativamente al comma 181, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, là dove dispone la dilazione dei pagamenti in sei annualità; c) relativamente al comma 182, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni, e si è costituito l'I.N.P.S., concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni;

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dalle autorità rimettenti è stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0749

N. 295

Ordinanza 5-9 luglio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Indicazione nella bolla di accompagnamento di beni diversi da quelli trasportati - Previsione di una pena pecuniaria pari nel minimo a lire quattromilioni - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Caregnini Luigi contro l'ufficio IVA di Piacenza, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 - prima serie speciale - dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti);

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata, nel prevedere, per l'ipotesi in cui siano indicati nella bolla di accompagnamento beni diversi da quelli trasportati, una pena pecuniaria pari nel minimo a L. 4.000.000, violerebbe:

a) il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto non consentirebbe di graduare in modo adeguato la sanzione equiparando, ai fini dell'irrogazione del minimo della pena, fatti e situazioni di diversa gravità;

b) il principio di capacità contributiva fissato dall'art. 53 della Costituzione è riferibile, oltre che ai tributi, alle pene pecuniarie;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della questione, in quanto l'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, disposta dal d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti), comporterebbe, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), la non punibilità dei fatti oggetto del giudizio *a quo* e renderebbe, pertanto, irrilevante la questione di costituzionalità sollevata;

che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe, comunque, infondata in quanto la misura minima della pena pecuniaria sarebbe giustificata dal forte grado di pericolosità fiscale della condotta sanzionata e non risulterebbe, pertanto, lesiva né del principio di eguaglianza né di quello di ragionevolezza;

che sarebbe, altresì, infondata l'evocazione del parametro di cui all'art. 53 della Costituzione, dovendo la materia sanzionatoria ritenersi estranea alla sfera di applicazione di tale norma «diretta sostanzialmente a disciplinare alcuni dei presupposti della potestà di imposizione»;

Considerato che il d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, ha abrogato le disposizioni, contenute nel d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, che prevedevano l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato approvato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale, all'art. 3, comma 2, ha disposto che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile»;

che detta disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è applicabile ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998;

che pertanto, alla luce di tali disposizioni, si rende indispensabile il riesame, a cura del giudice *a quo* della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria provinciale di Piacenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0750

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 384

Ordinanza emessa il 23 dicembre 1998 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli nel procedimento penale a carico di Mallardo Feliciano ed altro

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sugli appelli proposti nell'interesse di Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe avverso l'ordinanza emessa in data 21 settembre 1998 dal tribunale di Napoli, III sezione penale, con la quale venivano rigettate nei confronti dei predetti imputati le istanze di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'a.g. precedente e dalla «posizione giuridica» successivamente acquisita, Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe sono sottoposti a custodia cautelare in carcere, tra gli altri, per il reato di associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli in data 3 luglio 1995, agli stessi notificata il 4 luglio 1995. Gli appellanti vennero rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. del 26 aprile 1996 avanti alla Corte di assise di Napoli, IV sezione, la quale, però, con sentenza 25 febbraio 1997, dichiarò la propria incompetenza per materia con riferimento, tra gli altri, al reato di cui al 416-*bis* c.p. e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti al tribunale. A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 21 novembre 1997 è stato emesso nei confronti degli odierni appellanti nuovo decreto di rinvio a giudizio da parte del g.i.p.

Le difese hanno formulato istanze di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con gli appelli proposti ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto del tribunale di Napoli in data 21 settembre 1998, deducono l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 303, primo comma, e 304, sesto comma, nonché all'art. 13 della Costituzione; in particolare viene evidenziato che la sentenza della Corte, pur dichiarando infondata la questione sollevata, ha affermato il principio secondo cui «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini sono sospesi, prorogati o — per stare al caso che qui interessa — sono ricominciati a decorrere».

Con gli esposti motivi viene lamentato che il tribunale, pur accogliendo il principio affermato dalla suprema Corte, ha poi ritenuto che «il periodo intercorso tra il decreto che dispone il giudizio e la decisione di regressione continua come sempre ad essere conteggiato soltanto ai fini della decorrenza dei termini di fase dibattimentale, non essendo possibile cumulare i termini relativi a diverse fasi del processo».

Si sostiene in proposito che «l'interpretazione adottata dal tribunale è assolutamente illogica e contrasta in modo evidente con l'interpretazione della Corte costituzionale e con l'*iter* logico-giuridico seguito e posto a sostegno della suindicata sentenza». «invero la Corte costituzionale ... ha ritenuto che delle varie interpretazioni delle

norme restrittive della libertà personale dell'individuo va adottata quella più favorevole ad esso, come impone la stessa logica dell'art. 13 della Costituzione ...», «seguendo la logica del tribunale l'imputato, rinviato a giudizio a distanza di un anno circa dall'esecuzione dell'ordinanza davanti al giudice incompetente che avrebbe potuto emettere sentenza di incompetenza anche a distanza di un anno e mezzo dal decreto che dispose il giudizio, avrebbe potuto ricevere un nuovo rinvio a giudizio, senza che la misura potesse perdere di efficacia, anche a distanza di tre anni e mezzo dalla sottoposizione alla stessa». «Periodo che, ipoteticamente avrebbe potuto allungarsi con gli stessi effetti sino a quattro anni circa, nel caso di due regressioni, senza la possibilità per l'imputato di conoscere attraverso l'accertamento dibattimentale le prove che potrebbero giustificare la carcerazione preventiva sofferta». «Quindi la regressione alla fase delle indagini determinata dall'errore giudiziario verrebbe ad incidere notevolmente sulla libertà dell'individuo senza la possibilità di beneficiare dello sbarramento dato dai termini di fase con evidente violazione dei principi di legge, costituzionale e procedurale».

2. — Ciò posto, va osservato che non è dubbio che nella specie, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p. La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, ma la Corte di cassazione ne aveva sempre ritenuto la manifesta infondatezza, osservando:

che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo* l'iter processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., sez. IV, n. 915/1993, Esposito);

che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., sez. VI, n. 3525/93, Massidda);

che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 della Costituzione, che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., sez. I, n. 1431/1996, Affuso, aveva poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate* rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma due di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase.

Il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304. Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. ... ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti ... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici». Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996, trib. Reggio Calabria, Ardizzone ed altro in *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997, prima serie speciale, n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — La soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Trattasi, invero, di sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte costituzionale e tali sentenze non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (ss.uu. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito (nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra i «fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6).

Anche prescindendo da tale rilievo, il collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/6, alla sua collocazione e alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini. Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 c.p.p. abrogato; art. 304/4 nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma quinto dell'art. 272, era assicurato dalla specifica previsione del comma sesto dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma nono; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato

il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si desume dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione. Né pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento. Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3». La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo* e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione. Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dalla emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV sezione, con ordinanza *ex art.* 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del 1995, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, avesse inteso invece equiparare alle altre le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il collegio è obbligato a tenerne conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, così interpretato il richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303, appare ancor più evidente che il «limite finale» non si riferisce ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, nei quali potrebbe trovare rarissima, se non impossibile, applicazione. Infatti, se detto limite nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 303 va computato a partire dal momento di nuova decorrenza del termine, esso (salva l'ipotesi eccezionale in cui si verificano tre o più regressi) non può concretamente essere superato (in quanto ben prima viene a scadere l'ordinario termine di fase) se non intervenga, dopo la regressione, anche la sospensione dei termini. Sicché, in definitiva, trova ulteriore conforto l'interpretazione secondo cui il «limite finale» della custodia cautelare nelle singole fasi pari al doppio del termine ordinario di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini.

4. — Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo* non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*. Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (ss.uu. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 aprile 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

P. Q. M.

Visto l'art. 310 c.p.p., conferma l'impugnata ordinanza nei confronti degli appellanti Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe che condanna, in solido, al pagamento delle spese della procedura incidentale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti, anche ai sensi dell'art. 94/1-ter d.a. c.p.p.;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303»;

Sospende nei confronti di Mallardo Feliciano e Dell'Aquila Giuseppe il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli appellanti, ai rispettivi difensori degli stessi, avvocati Gustavo Pansini, Raffaele Quaranta e Renato Orefice, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 23 dicembre 1998.

Il presidente: VARONE

Il giudice estensore: DANIELE

99C0699

N. 385

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Cacciola Giuseppe

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Obbligo di interrogatorio dell'indagato da parte del g.i.p. prima della emissione del provvedimento cautelare - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (in particolare art. 294 c.p.p.), nelle quali l'interrogatorio è previsto successivamente all'adozione del provvedimento - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 289).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che il p.m., nell'ambito del procedimento n. 531/99 r.g.n.r., 53/99 r. g.i.p., avanzava richiesta di applicazione di misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici nei confronti di Cacciola Giuseppe, nato a Rosarno (Reggio Calabria), il 23 agosto 1946, indagato per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 323/2 c.p. nella qualità di funzionario responsabile del reparto scuole secondarie di secondo grado del Provveditorato agli studi di Reggio Calabria;

Rilevato che la norma del codice di rito che sancisce la possibilità di applicare la misura cautelare impone che il provvedimento del giudice sulla richiesta del p.m., debba essere preceduto, sulla base della legge del 16 luglio 1997, n. 234, dall'interrogatorio degli indagati secondo le modalità previste dagli artt. 64 e 65 c.p.p.;

Ritenuto che, a giudizio di questo g.i.p. la norma in questione determina, nella sua applicazione pratica, una sostanziale disparità di trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi previste dal codice di rito relative all'applicazione di misure interdittive, posto che l'adempimento imposto al giudice precedente nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati del pubblico servizio non viene previsto nel caso di sospensione dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali o dalla potestà su figli minori;

Ritenuto che non si comprende quale sia la *ratio* giustificativa del predetto adempimento nella misura in cui questo è stato riservato solo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, posto che lo strumento dell'interrogatorio, ove debba essere inteso, (e non può che essere inteso in tal modo), a garantire l'indagato fornendogli la possibilità di indicare al giudice gli elementi a sua discolta, riveste natura di strumento processuale a

tutela di un interesse generale della categoria degli indagati raggiunti da richiesta di misura cautelare, e quindi dovrebbe essere garantito ad ogni soggetto nei cui confronti si avanza una richiesta di misura interdittiva, e non appannaggio esclusivo della categoria indicata nell'art. 289 c.p.p.;

Rilevato, di contro, che per tutte le altre misure cautelari personali la regola vigente posta a tutela dell'esigenza esposta, comporta la collocazione dell'interrogatorio successivamente all'adozione del provvedimento, e che lo stesso, inserito nel contesto temporale indicato nell'art. 289 c.p.p., determina disarmonia fra le parti del processo;

Considerato che:

a) la contestazione dei singoli addebiti e degli elementi di prova che hanno supponato il provvedimento costituiscono atti che sono già a conoscenza dell'indagato perché trasfusi nel titolo cautelare, mentre invece, nel caso in cui l'interrogatorio venisse adottato prima della sua emissione, la segretezza degli atti di indagine non sarebbe più tutelata;

b) imporre al g.i.p. di procedere all'espletamento del mezzo istruttorio comporta che l'indagato viene messo in condizioni di sapere che nei suoi confronti pende una richiesta di applicazione di misura cautelare, per cui, se è vero che anche per le interdittive si presenta il problema della tutela delle esigenze cautelari di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 274 c.p.p., l'adempimento imposto aumenta in via esponenziale le possibilità che costui possa, nel periodo ricompreso fra il ricevimento dell'avviso dell'udienza camerale e l'effettiva eventuale emissione del provvedimento, adoperarsi per inquinamenti probatori, continuare nella reiterazione del reato, o rendersi non reperibile, finendo col vanificare sostanzialmente le finalità che la misura richiesta si prefigge di raggiungere.

L'attribuzione dell'obbligo di interrogare fatta al g.i.p. nei termini anzidetti determina quindi un effettivo squilibrio fra le parti perché si mette l'indagato in condizione di conoscere in anticipo la determinazione del p.m., venendosi così ad introdurre nel sistema processuale un elemento di pariteticità in un settore per il quale non è logicamente pensabile una condizione di parità fra le parti.

Infatti, se il potere di incidere sulla libertà dei consociati attraverso provvedimenti coercitivi o interdittivi, è stato conferito dal legislatore dell'89 al p.m. e al g.i.p. in via esclusiva, senza contraddittorio fra le parti, ciò vuol dire che in tale settore sono state ritenute prevalenti, com'è doveroso che sia, sulle esigenze di contraddittorio, quelle attinenti alla salvaguardia di interessi della collettività, per cui per tale fase è evidente che il legislatore non ha inteso garantire pari posizione alle parti.

Orbene, se da un lato si deve riconoscere che introdurre la previsione dell'interrogatorio prima dell'emissione del provvedimento cautelare potrebbe far pensare ad un riequilibrio fra le parti del processo, a ben intendere va rilevato che trattasi della realizzazione di una parità non prevista dal sistema, che non costituisce principio generale del processo penale, che, lo si deve ribadire, in materia cautelare non potrà mai sussistere perché la potestà di attivare in capo al g.i.p. l'esercizio del potere coercitivo è facoltà che non può prevedere alcun potere oppositivo idoneo ad inibire l'azione in capo alla controparte.

Infatti solo attraverso tale cautela è possibile assicurare la salvaguardia delle esigenze di cui si è dianzi discusso, e ciò nel rispetto di un'ottica che deve privilegiare, e non può non privilegiare, la protezione di interessi di prevenzione speciale e di salvaguardia di beni rilevanti della collettività, in nome dei quali appare giustificata la traslazione in un momento successivo dell'intervento della difesa, investita, successivamente all'emissione del titolo, di strumenti idonei a contrastare l'azione del p.m., idonei ad assicurarne la caducazione, ove gli organi di controllo non verifichino la sussistenza delle condizioni per la sua legittima emissione.

È conferma di tale argomentazione la circostanza che l'art. 294 c.p.p., prevede sia per la custodia cautelare (294/1 c.p.p.) che per le altre misure, «coercitive ed interdittive» (294/1-bis c.p.p.) l'interrogatorio dopo l'esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. Se si ritiene che la *ratio* di tale tipo di adempimento imposto al giudice per tutti i tipi di misura cautelare sia ancora quella di dare all'indagato la possibilità di illustrare le sue difese, non potrà non concludersi che la previsione introdotta con la novella del '97 introduce in un sistema improntato su criteri di razionalità ed equilibrio non solo un elemento di disarmonia ma anche di irrazionalità, scaturente dalla constatazione della circostanza che la duplicazione dell'adempimento non trova alcuna giustificazione e ragione logica.

La disarmonia si riflette anche rispetto alle posizioni degli indagati raggiunti da misure diverse da quelle previste dall'art. 289 c.p.p., anzi rispetto a tali soggetti è manifesta la disparità di trattamento lesiva del principio costituzionale di uguaglianza e di difesa: è evidente infatti che mentre colui che è sottoposto a custodia in carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora, o sospensione della potestà o dall'esercizio di funzioni professionali o imprenditoriali gode della possibilità di interloquire con il g.i.p. attraverso l'interrogatorio solo dopo l'emissione del provvedimento, tale limitazione non è prevista per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio,

categorie per le quali, secondo lo schema attuale della normativa vigente, la facoltà di chiarire la propria posizione viene concessa sia prima che dopo l'adozione del titolo, venendosi così a creare, come già accennato, una duplicazione dello stesso adempimento istruttorio non supportata da nessuna esigenza processuale reale.

E ancora, sempre in virtù della previsione di legge esaminata, si viene a determinare, sempre a favore della stessa categoria, l'indubbio beneficio di apprendere della misura prima della sua emissione, il che, a prescindere dai già evidenziati riflessi sulle esigenze cautelari, pone comunque tali indagati in una posizione di maggiore favore rispetto a tutti gli altri, in quanto a quel punto essi sono messi in condizione di interloquire sull'adozione della misura, presentando al giudice istanze, memorie e documentazione tesa a scardinare la ricostruzione del p.m. facoltà che invece restano precluse per tutti gli altri, legittimati ad adoperare tali strumenti solo dopo l'adozione della misura, e ciò si evidenzia paradossalmente anche nel caso in cui la misura coercitiva incida sulla libertà personale con il massimo dei vincoli, quando cioè, seguendo la logica che dovrebbe aver mosso il legislatore del '97, si sarebbe dovuto evidenziare con maggior pregnanza rispetto al caso di applicazione di semplice misura interdittiva, l'esigenza da parte dell'indagato di essere interrogato dal giudice, potendo in astratto tale strumento fornire allo stesso elementi tali da far venir meno i presupposti per l'applicazione di un provvedimento restrittivo di così elevata invasività.

Quel che in definitiva si mira a sottolineare è che l'introduzione della norma di cui si tratta determina nell'odierno sistema processuale non solo evidenti e manifeste disparità di trattamento nell'ambito della categoria degli indagati raggiunti da richieste di provvedimenti cautelari, ma introduce anche all'interno dello stesso un principio non armonizzabile con i criteri che hanno ispirato il legislatore nella redazione delle norme relative alle misure cautelari.

Appare pertanto opportuno investire il giudice delle leggi del giudizio sulla conformità della previsione rispetto ai principi di uguaglianza e difesa previsti agli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, ritenuta la rilevanza della questione rispetto alla decisione da adottare, non potendosi prescindere dall'applicazione della norma, censurata nei profili esposti, rispetto alla soluzione della questione di cui il g.i.p. è stato investito dal p.m. con la richiesta di applicazione della misura interdittiva nei confronti degli indagati.

P. Q. M.

Ritenuta l'impossibilità di procedere sulla richiesta cautelare indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 289 c.p.p. nella parte in cui impone al g.i.p. di procedere all'interrogatorio dell'indagato ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.p., prima di decidere sulla richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio;

Indica in tale norma, per le ragioni esposte in motivazione, il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, con trasmissione alla Corte costituzionale della documentazione di tali notifiche e comunicazioni.

Reggio Calabria, addì 25 febbraio 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: ARENA

N. 386

*Ordinanza emessa l'11 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Marsala
nel procedimento penale a carico di Sparla Giuseppe*

Processo penale - Incidente probatorio - Esame delle persone imputate in procedimento connesso - Ricorrenza di particolari condizioni di necessità ed urgenza - Esclusione - Conseguente lamentato automatismo del ricorso all'incidente probatorio - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988, art. 392, lett. *d*)].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che nel corso dell'udienza preliminare il difensore dell'imputato Sparla Giuseppe ha avanzato richiesta di procedere con incidente probatorio all'esame di De Marco Salvatore e Gigante Innocenzo, che rivestono la qualifica di imputati in procedimento connesso.

Considerato che sulla base della disciplina vigente l'ammissione dell'incidente probatorio nelle ipotesi riconducibili all'art. 392, lettera *d*) c.p.p. è praticamente automatica, essendo consentito al giudice di verificare la sola rilevanza della prova richiesta, senza alcuna possibilità di verificarne la non rinviabilità, ciò che era in piena coerenza con il previgente testo dell'art. 513 c.p.p., prima cioè dell'intervento della Corte costituzionale.

Al riguardo, chi scrive condivide pienamente quanto osservato dall'altro g.i.p. presso questo tribunale, che nell'ordinanza del 20 novembre 1998, nell'ambito del procedimento n. 10/1998 r.g., p.m., n. 575/1998 r.g., g.i.p., n. 17/1999 registro delle impugnazioni della Corte costituzionale, ha evidenziato che: «come è noto con la legge n. 243/1997, il legislatore aveva profondamente innovato il sistema della valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. (imputati di procedimenti connessi o collegati) e dall'indagato/imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri, prevedendo un complesso normativo che sostanzialmente impedisse in via generale agli atti aventi contenuto dichiarativo, assunti in assenza di contraddittorio, di assumere rilevanza probatoria piena nei confronti dei chiamati in correità, salvo il meccanismo di recupero degli stessi atti disciplinato dall'art. 512 e c.p.p., cui ricorrere, previa lettura, nel caso di effettiva impossibilità di effettuare l'esame in dibattimento dovuta a circostanze imprevedibili.

Fulcro centrale della riforma disegnata dal legislatore era senz'altro l'art. 513 c.p.p., che, come già detto, al fine di garantire la formazione della prova in dibattimento, o comunque di non costringere il chiamato in correità a «subire» le dichiarazioni rese dal presunto correo in assenza di contraddittorio, in caso di rifiuto di rispondere del chiamante nel corso del giudizio, subordinava la rilevanza delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini all'accordo delle parti, impedendo, conseguentemente, la rilevanza automatica delle stesse, mediante il meccanismo delle letture, previsto dal previgente art. 513 c.p.p., così come modificato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 254/1992 e 60/1995.

Preoccupato, tuttavia, dalla eventualità che da tale modifica legislativa potesse derivare un sistema per effetto del quale i dichiaranti divenissero in molti casi arbitri del giudizio, con il rischio di paralizzare con il proprio rifiuto di rispondere il processo di accertamento della verità, spesso dagli stessi attivato con precedenti dichiarazioni accusatorie, il legislatore aveva specularmente modificato l'art. 392 c.p.p. (in dottrina si è parlato di meccanismo risarcitorio per il p.m.) che consente tuttora alle parti (accusa e difesa) di chiedere l'esame dell'indagato/imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri (lettera *C*) e dell'imputato/indagato di procedimento connesso o collegato (lettera *D*), in assenza di quelle circostanze di economia processuale o ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto al dibattimento, che caratterizzarono la stessa previsione dell'istituto dell'incidente probatorio (vedasi art. 2, n. 40 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e che continuano a condizionare il ricorso agli altri mezzi istruttori previsti dallo stesso art. 392 (punti *A*, *C*, *E*, *F* e *G*).

L'intervento modificativo è stato realizzato mediante la soppressione, nei punti *C*) e *D*) dell'art. 392, dell'inciso «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *A* e *B*» sicché si ritiene allo stato pacificamente che, come sopra evidenziato, il ricorso all'incidente probatorio, relativamente ai casi di chiamata in correità, sia oggi sottratto all'esistenza di qualsiasi vaglio giudiziale, che non sia quello della rilevanza ai fini della decisione dibattimentale ed al rispetto dei requisiti di forma della richiesta.

Si è cioè costruito un sistema di automatico ricorso all'incidente probatorio, in deroga alla natura stessa dell'istituto previsto come eccezionale momento anticipatorio del dibattimento, in presenza di particolari ragioni di urgenza o necessità, praticamente condizionato alla sola iniziativa di una delle due parti, rispetto alla quale il giudice (g.i.p. o g.u.p.) può solamente prendere atto della richiesta e fissare la relativa udienza.

Né può costituire elemento ostativo all'interpretazione sopra adottata dell'art. 392, lettere C) e D), il fatto che l'art. 393, lettera C) c.p.p. prevede che nella richiesta debbano essere esposte le circostanze che a norma dell'art. 392 rendono la prova non differibile in dibattimento, e che tale norma non sia stata toccata dalla riforma del 1997; ed infatti, proprio il richiamo all'art. 392 c.p.p. rende evidentemente la norma in questione inapplicabile alle richieste di incidente probatorio sulle chiamate in correità, proprio perché i punti C) e D) della norma richiamata non prevedono oggi alcuna condizione di urgenza o indifferibilità necessaria per il ricorso all'istituto processuale in argomento e conseguentemente nessuna giustificazione della richiesta deve essere esposta nell'istanza.

Del resto, anche la suprema Corte ha ritenuto che dopo la modifica delle lettere C) e D) dell'art. 392 c.p.p., possa procedersi all'esame dei chiamanti in correità «senza che sia necessario dimostrare (e quindi indicare nella relativa richiesta) che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento o che per elementi concreti e specifici vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non renda dichiarazioni o dichiararsi il falso» (Cassaz. sez. I, n. 748/1998 in motivazione).

Tale dunque essendo la disciplina dell'istituto in questione, dopo la riforma introdotta con la legge n. 243/1997, si pone oggi come elemento di novità la sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998 che, dichiarando la parziale incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p., così come modificato dalla suddetta legge, ha ridisegnato il meccanismo della valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. e dal dichiarante su fatti concernenti le responsabilità di altri soggetti, prevedendo in tali casi, e nell'ipotesi di rifiuto di rispondere in dibattimento da parte del dichiarante, il ricorso al meccanismo delle contestazioni e del successivo recupero delle dichiarazioni precedentemente rese, secondo lo schema già previsto dal legislatore nell'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., per le dichiarazioni rese dai testimoni che in tutto o in parte omettano di confermare quanto dichiarato in istruttoria.

La sentenza della Corte, intervenendo sull'art. 513 come modificato dal legislatore del '97, ha sicuramente alterato il meccanismo che da quella riforma scaturiva, lasciando in vita solo quella parte del complesso di norme introdotte al fine di riequilibrare il sistema che sarebbe viceversa risultato fortemente squilibrato in senso ostativo all'accertamento della verità, risultato cui ogni processo deve necessariamente tendere.

Deve quindi verificarsi se il sistema che è sopravvissuto alla sentenza costituzionale n. 361/1998 sia solamente inopportuno o non conferente ai principi di economia processuale, necessitando quindi di un auspicabile intervento del legislatore che, per ipotesi potrebbe anche non arrivare, oppure giungere con estremo ritardo, o se viceversa l'art. 392, lettere C) e D), nel prevedere l'automatismo del ricorso all'incidente probatorio in assenza di particolari condizioni che ne giustificano la richiesta, ed alla luce della possibilità introdotta dal giudice delle leggi di recuperare le dichiarazioni rese in istruttoria dai chiamanti in correità mediante l'istituto delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p., presenti profili di sospetta costituzionalità e richieda l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale».

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 406, comma 3 c.p.p., per violazione degli articoli 3 della Costituzione, nella parte in cui non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame del chiamante in correità, nei casi di cui alla lettera D) dell'art. 392 c.p.p., alla ricorrenza di una delle circostanze previste dalle lettere A) e B) dello stesso articolo.

In proposito, non possono che nuovamente essere richiamate le considerazioni nell'ordinanza del g.i.p., presso questo tribunale, in data 20 novembre 1998: la possibile violazione del principio di uguaglianza, previsto dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che l'uguaglianza formale implica per il legislatore la necessità di distinguere la regolamentazione di situazioni analoghe solo in relazione ad una finalità legislativamente apprezzabile.

A tal proposito, non può omettersi di evidenziare che tra le dichiarazioni dei chiamanti in correità e quelle dei testimoni non sono rilevabili differenze ontologiche, trattandosi in entrambi i casi di contributi a contenuto dichiarativo, aventi ad oggetto la descrizione della condotta posta in essere da terze persone, caratterizzandosi le prime unicamente per la qualifica soggettiva dei proponenti (imputati/indagati di procedimenti connessi o collegati o nello stesso procedimento), dalla quale deriva il particolare meccanismo di valutazione della prova previsto dall'art. 192 c.p.p.

A conferma di quanto sopra sostenuto, va detto che già il legislatore aveva avvicinato la disciplina processuale dei testimoni a quella degli imputati di procedimento connesso, prevedendo la citazione di questi mediante

le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo e che la Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 361/1998, si esprime nei seguenti termini «Tali simmetrie (tra la disciplina dei testimoni e quella degli imputati dichiaranti) trovano appunto spiegazione e giustificazione nell'analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte e dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri»; e la stessa Corte giunge a ritenere compatibile con il vigente ordinamento costituzionale la pressoché totale sovrapposizione delle due discipline, dichiarando l'art. 513 c.p.p. incostituzionale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., ovvero la disciplina processuale originariamente prevista per il recupero delle dichiarazioni rese dai testi in istruttoria.

Se, dunque, alla fine del percorso effettuato dal legislatore e dal giudice delle leggi, le discipline processuali relative ai testi ed agli imputati dichiaranti sulla responsabilità di altri soggetti risultano praticamente sovrapponibili (con l'unica differenza, peraltro non rilevante ai fini della valutazione della prova, che l'imputato ha pur sempre il diritto di non rispondere), vi è da chiedersi perché mai alle parti sia consentito l'accesso automatico all'incidente probatorio, nei casi previsti dall'art. 392, lettere C) e D), con conseguente emarginazione del giudice da ogni decisione sull'ammissibilità sostanziale della richiesta e, quindi, sulla presenza di quelle condizioni di indifferibilità ed urgenza che giustificano negli altri casi, e quindi anche nell'ipotesi in cui si chieda l'esame del teste [lett. A) e B)], l'anticipazione del mezzo istruttorio rispetto alla sede naturale del dibattimento.

Ne consegue il rilievo, sotto il profilo della valutazione teleologica della normativa in questione, dell'inesistenza di alcuna finalità apprezzabile della disciplina che da tale normativa scaturisce, e dunque di un evidente elemento di irragionevolezza del sistema, e più precisamente di una irragionevole discriminazione tra situazioni analoghe.

Ciò comporta la possibile lesione del principio di uguaglianza, inteso come canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, cui devono uniformarsi pure gli istituti processuali, tenuto anche conto del fatto che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la piena discrezionalità del legislatore nella individuazione delle scansioni processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza, si da evitare istituti o regole che possano prestarsi ad uso distorto, recando in tal modo lesione all'efficiente svolgimento dell'attività giurisdizionale, come ad esempio nel caso in cui il ricorso ad un istituto processuale quale l'incidente probatorio, studiato come eccezionale e limitato momento anticipatorio dell'attività di acquisizione probatoria, sia sostanzialmente lasciato, nei casi di cui ai punti C) e D) dell'art. 392 c.p.p., ad una mera scelta di convenienza di una delle parti e non ancorato all'esistenza di precise condizioni che ne legittimino il ricorso, sottoposte alla valutazione del giudice».

Ritenuto che si tratta di questione rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di incidente probatorio, atteso che non sono stati indicati elementi che dimostrino la non rinviabilità dell'esame.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, rispetto all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 392, lettera d) c.p.p. nella parte in cui non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame del chiamante in cor-reità, nei casi suddetti, alla ricorrenza di una delle circostanze previste dalle lettere A) e B) dello stesso articolo;

Dispone la sospensione del procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata al p.m. ed agli indagati.

Marsala, addì 11 maggio 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: AIROLDI

N. 387

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1999 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Cover s.r.l. e Ministero delle Finanze ed altra*

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese - Somme indebitamente pagate a titolo di tassa annuale - Rimborso al contribuente - Limiti - Previsione, con norma di interpretazione autentica, di importi annuali forfettari dovuti dal 1985 al 1992 per l'iscrizione degli atti sociali diversi da quello costitutivo - Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 1).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 1998, da Cover s.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. Franco Contardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Auletta e Manlio Marino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Andreani 6, attrice;

Contro l'amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1, convenuta, nonché contro la Repubblica italiana, convenuta contumace;

Oggetto: ripetizione di tasse indebitamente pagate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2 marzo 1999, richiamata l'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia emessa nella causa Riccardo Prisco Gorla s.r.l.,

OSSERVA

1. — Con atto di citazione notificato il 16 settembre 1998, la Cover s.r.l. conveniva in giudizio l'amministrazione delle finanze dello Stato nonché la Repubblica italiana chiedendone in via principale la condanna al pagamento dell'importo di L. 17.500.000, indebitamente versato a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni 1988/1992, oltre agli interessi legali dalla data di ogni singolo versamento fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima imposizione legislativa e per la mancata disapplicazione della norma illegittima; in via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo predetto, oltre gli interessi legali dalla data delle singole istanze di rimborso, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.

2. — L'amministrazione convenuta si è costituita ritualmente in giudizio ed ha chiesto che la domanda sia accolta limitatamente ai periodi rispetto ai quali non si è verificata la decadenza prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 641/1972, con le detrazioni stabilite dal primo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e che gli interessi siano liquidati nella misura del tasso legale in vigore al 1° gennaio 1999, come disposto dal terzo comma della norma.

Non si è costituita invece la Repubblica italiana.

3. — La difesa dell'attrice ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 11, legge n. 448/1998 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.

4. — Ritiene questo giudice che la questione di incostituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata.

5. — L'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, oltre ad elevare notevolmente l'ammontare della tassa sulla concessione governativa dovuta per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, istituì *ex novo* una tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione nel registro delle società, di importo pari alla tassa di iscrizione; tale tassa venne ritenuta incompatibile con l'art. 10 della direttiva 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni).

6. — In seguito a tale sentenza, il d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'art. 61, ha ridotto la tassa di concessione per l'iscrizione dell'atto costitutivo a L. 500.000 per tutte le società e soppresso la sua riscossione annuale, ma solo con effetto *ex nunc*, ed ha determinato in L. 250.000 la tassa dovuta per l'iscrizione di tutti gli altri atti sociali soggetti a registrazione in base alle disposizioni del codice civile.

7. — La tassa annuale è stata poi soppressa con l'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

8. — La norma che questo giudice intende sottoporre al vaglio della Corte, intitolata «Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese» espressamente si pone come disposizione meramente interpretativa dell'art. 61, comma 1, del citato d.-l. 30 agosto 1993. In realtà, essa disciplina la materia disponendo un regime del tutto innovativo prevedendo che anche «per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 e 1992 la tassa in questione è dovuta nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

- a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
- b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
- c) per le società di altro tipo, lire novantamila.

9. — Il legislatore ha fatto ricorso, all'evidenza surrettiziamente, allo strumento dell'interpretazione autentica per introdurre in realtà una disciplina sostanzialmente modificatrice della normativa vigente, al chiaro scopo di attribuirle una inammissibile portata retroattiva.

10. — Con plurimi interventi la Corte costituzionale ha sanzionato di incostituzionalità l'emanazione di una legge interpretativa in assenza di un qualsiasi contrasto giurisprudenziale, assente nel caso in esame, in cui erano dibattute tutt'altre questioni. In ordine alla arbitrarietà del ricorso alla norma interpretativa la Corte costituzionale, con la nota sentenza del 23 novembre 1994, ha avuto modo di chiarire che «il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge interpretativa tradirebbe la sua propria funzione di chiarire il senso di norme preesistenti».

11. — Nello stesso senso si era pronunciata la Corte con la sentenza 19 marzo 1990, n. 155: «... In conformità ad una costante giurisprudenza (cfr. da ultimo sent. 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e quella successiva che ne esplica il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi idonee ad essere modificate separatamente». Conseguentemente, in mancanza di tali condizioni, la Corte ha ritenuto che il legislatore ha oltrepassato i limiti della ragionevolezza, utilizzando la legge interpretativa per introdurre una disciplina avente natura innovativa, incompatibile con la norma che pretende di chiarire interpretandola.

12. — Con la sentenza 20 marzo 1995, n. 94, la Corte ha ribadito detti concetti affermando che «... non può validamente opporsi che non sia possibile distinguere tra "legge interpretativa" e "legge innovativa", poiché, se non v'è dubbio alcuno che anche il primo tipo di legge sia diretto a introdurre un *novum* nell'ordinamento giuridico, quanto meno consistente nella prescrizione di dover seguire una certa interpretazione e non altra, non si può del pari dubitare, come si è già sottolineato, che carattere tipico ed esclusivo delle leggi interpretative è che il significato normativo enucleato e imposto con le stesse leggi debba essere ricompreso fra le possibilità di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata».

13. — L'incostituzionalità del primo comma dell'art. 11 della legge n. 448/1998 si manifesta anche sotto l'ulteriore profilo che esso risulta intenzionalmente diretto ad influire sui giudizi in corso. Ed a tale proposito occorre

rammentare che la Corte ha tenuto a precisare che la legge interpretativa è ammissibile in via di principio « ... a meno che essa non ... sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso ». (Corte cost. 19 marzo 1990, n. 155).

14. — Non ignora questo giudice un diverso orientamento della Corte, ripreso anche dalla Cassazione, secondo il quale l'esclusione del carattere interpretativo della norma non esclude di per sé che il legislatore abbia voluto *aliunde* conferirle efficacia retroattiva: efficacia che può essere disposta non soltanto attraverso una previsione apposita, ma altresì attraverso la proclamazione della natura interpretativa della norma, anche se la proclamazione (come ormai si riconosce) non corrisponda a verità, ossia anche se la legge abbia in realtà natura innovativa (Corte cost. n. 36/85 e 167/87): fungendo la non veritiera proclamazione, in tal caso, proprio come manifestazione della volontà del legislatore di disporre la retroattività. Aggiungendo che si deve riconoscere natura di legge d'interpretazione a tutte quelle leggi che impongono una determinata interpretazione o una data lettura di un precedente testo normativo, indipendentemente dall'esattezza della lettura o dell'interpretazione imposta e quindi anche nel caso in cui quest'ultima non fosse in alcun modo ricavabile dal testo interpretato e fosse addirittura diversa da quella cui si sarebbe potuto giungere attraverso il corretto impiego degli strumenti esegetici.

15. — Non ritiene questo giudice che quest'interpretazione meriti di essere seguita, se non come espressione di una intenzionale (e non corretta) espansione dei poteri del legislatore, reso in tal modo libero e sciolto da ogni vincolo, ivi compreso quello dell'art. 11 delle preleggi, e financo quando il suo intervento incida a posteriori su diritti quesiti dei cittadini. In tal modo il principio della certezza del diritto e della tutela dei singoli vengono consapevolmente calpestati non solo dal legislatore, ma anche dal giudice delle leggi.

16. — Quindi, la questione prospettata dalla parte si rivela non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza, all'art. 24, per violazione del diritto alla difesa, degli artt. 101 e 102 per prevaricamento sul potere precipuo della magistratura che è quello di interpretare le leggi. Con questo non si vuol dire che in caso di contrasto di interpretazioni giurisprudenziali ovvero anche di interpretazione omogenea, ma non rispondente all'intenzione del legislatore, questi non possa intervenire a fare chiarezza esplicitando lo scopo della legge, ma si vuol negare che il legislatore abbia il potere incondizionato di intervenire su una legge formulata in maniera chiara e precisa, che abbia attribuito ai singoli dei diritti, proponendone una lettura del tutto avulsa dal significato letterale e logico della norma, al fine chiaro di limitare o sopprimere quei diritti che i singoli abbiano già acquisito.

17. — Palese è altresì la rilevanza della questione. La Cover s.r.l. ha chiesto il rimborso degli importi versati negli anni dal 1988 al 1992, per i quali ha proposto tutte le tempestive istanze di rimborso, per cui, prima dell'introduzione nell'ordinamento della norma in questione, avrebbe avuto diritto al rimborso degli interi importi versati, senza la detrazione degli importi forfettariamente determinati per l'iscrizione degli atti sociali soggetti ad iscrizione in base al codice civile. Detrazione che appare tanto più ingiusta ove si tenga presente che per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo la società, come tutte, aveva già versato gli importi previsti dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 104 Cost., del comma 1 dell'art. 11, legge n. 448/1998 nella parte in cui si pone come norma interpretativa dell'art. 61 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Sospende il presente procedimento;

Dispone, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 10 aprile 1999

Il giudice: GROSSI

N. 388

*Ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal pretore di Foggia
nel procedimento civile vertente tra il comune di Candela e Sciretta Angelo*

Enti locali - Deliberazioni di spesa (nella specie: pagamento di parcella di ingegnere per prestazioni professionali) prive di impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e di attestazione di copertura finanziaria - Nullità ed inefficacia nei confronti della p.a., secondo la normativa all'epoca vigente (art. 23 d.-l. n. 66/1989 conv. in legge n. 144/1989) applicabile alla fattispecie - Previsione con la legge impugnata della legittimità delle deliberazioni in questione in caso di acquisizione da parte degli enti di beni e servizi - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva della nuova normativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti ed esaminata la documentazione, rileva:

I N F A T T O

L'ing. Angelo Sciretta, con ricorso del 3 gennaio 1996 esponendo che, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal comune di Candela, aveva redatto progettazione esecutiva di variante relativa a lavori di demolizione e ricostruzione di complesso immobiliare, e che, ultimata la prestazione nel 1992, l'ente non aveva provveduto al pagamento della relativa parcella ricevuta in data 30 luglio 1994, chiedeva ed otteneva da questo pretore decreto ingiuntivo in danno dello stesso comune di Candela per la somma di L. 39.461.321, oltre accessori di legge e spesa della procedura.

Avverso tale decreto, emesso l'8 gennaio 1996 e notificato il 17 gennaio 1996 proponeva opposizione l'ente convenendo l'ing. Sciretta dinanzi alla pretura di Foggia.

Deduceva il comune l'illegittimità della pretesa del professionista sul rilievo che il credito si fosse prescritto ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., e che comunque difettesse la propria legittimazione passiva, rispetto alla pretesa creditoria dello Sciretta, in quanto la deliberazione di conferimento dell'incarico era nulla per effetto della legge n. 142/1990 comportando una spesa (quella del corrispettivo dovuto per l'opera professionale del ricorrente) priva della relativa copertura finanziaria.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.

Resisteva l'ing. Sciretta chiedendo invece il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.

La causa era assegnata a sentenza all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni per gli effetti dell'art. 314 c.p.c.

Ciò premesso, osserva:

I N D I R I T T O

Sulla base della documentazione proveniente dallo stesso comune opponente (cfr., in particolare, le deliberazioni allegate al suo fascicolo) non sembra potersi dubitare del conferimento dell'incarico all'ing. Sciretta e della sussistenza di un contratto *inter partes* apparentemente valido anche sul piano formale, che ha ad oggetto le prestazioni d'opera intellettuale del professionista pure in riferimento al progetto di variante da lui poi redatto e debitamente approvato dall'ente. Senonchè, come non ha mancato di rilevare quest'ultimo nell'atto di opposizione, l'obbligo di pagamento della relativa parcella, non può ritenersi giuridicamente efficace e vincolante, poiché, nella

deliberazione autorizzativa, divenuta esecutiva, manca l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990.

Infatti, ai sensi dell'art. 23, del d.-l. n. 66/1989 — convertito con modificazioni nella legge n. 144/1989 — le deliberazioni assunte in violazione di detta disciplina sono nulle, e, comunque, inefficaci per la p.a.: previsione, questa, che trova sostanziale conferma nell'art. 35 del d.lgs. n. 77/1995, dettante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali in generale. Il ricorrente, dunque, per il recupero del proprio credito dovrebbe agire personalmente nei confronti degli amministratori comunali, i quali hanno adottato la menzionata deliberazione non vincolante per l'ente (cfr. i citati artt. 23, comma 4, legge n. 144/1989 e 35, comma 4, d.lgs. n. 77/1995), senza, quindi, potersi avvalere della azione sussidiaria ex art. 2041 c.c. in danno del comune che dalla sua prestazione professionale ha tratto utilità ed arricchimento sicuri attuando la progettazione di variante a proprio beneficio con risparmio della relativa spesa, comprensiva del compenso dovuto all'autore nella misura conforme alla vigente tariffa professionale.

Orbene, il legislatore del 1997 si è reso consapevole della palese ingiustizia della richiamata normativa, che, sia pure nel lodevole intento di prevenire, tra l'altro, il dissesto finanziario degli enti locali e di contenerne gli sprechi, ha penalizzato, da un lato, gli ignari fornitori e prestatori d'opera, i quali hanno fatto o fanno affidamento sull'apparenza giuridica del rapporto con l'ente pubblico, e, dall'altro, gli amministratori, funzionari e dipendenti che, senza alcun tornaconto personale, consentono la fornitura nell'interesse esclusivo del medesimo ente cui, in definitiva, deve ritenersi imputabile il loro operato in virtù del principio della cosiddetta «immedesimazione organica» (art. 28 Cost.).

Sta di fatto che con il d.lgs. 15 settembre, n. 342, all'art. 5, è stata introdotta, in sostituzione della previsione *sub lett. e)* del menzionato art. 37 d.lgs. n. 77/1995, concernente una delle ipotesi di legittimità di debiti fuori bilancio determinata da «fatti e provvedimenti» senza «concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionario dipendenti», la fattispecie, appunto, della «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35» (tra i quali, al comma 1, è espressamente richiamato quello dell'impegno contabile registrato con «l'attestazione della copertura finanziaria», violato dalla delibera comunale di conferimento dell'incarico all'ing. Sciretta per il progetto di variante), «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».

È evidente che in tale fattispecie, con cui si è posto riparo alla palese ingiustizia sopra delineata, rientra il caso in esame, tenendo presente che l'opera progettuale dell'ing. Sciretta è stata utilmente acquisita e realizzata dal comune di Candela, il quale, non pagando il compenso al professionista nella misura richiesta, in conformità della tariffa professionale (giusta parere dell'Ordine degli ingegneri di Foggia), ha tratto un indubbio vantaggio economico corrispondente in termini pecuniari all'entità della parcella non pagata.

Ricorre, in altri termini, l'ipotesi di indebito ed ingiustificato arricchimento dell'ente, che in connessione con l'avvenuta utilizzazione dell'opera, avrebbe giustificato, come è giurisprudenza consolidata, l'azione sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. in danno della p.a., se la stessa non fosse stata incompatibile con la normativa speciale sopra richiamata in virtù della quale viene ad instaurarsi comunque un rapporto obbligatorio diretto tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentito la fornitura (per effetto di tale normativa, nella specie, il contratto di opera professionale è insorto tra l'ing. Sciretta e gli assessori componenti la Giunta comunale, i quali hanno adottato la delibera non vincolante per il comune).

Senonché, la nuova normativa introdotta *ex post* non trova, né può trovare, applicazione nel caso specifico, stante la sua chiara portata modificativa, non già interpretativa, delle precedenti disposizioni, ragione per cui, nel silenzio del legislatore, deve negarsi qualsiasi sua efficacia retroattiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, disp. prel. al cod. civ., secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire, fatta eccezione, appunto, per leggi emesse a chiarimenti di quelle già vigenti, di cui, quindi, non viene modificata o abrogata la portata normativa.

È noto invero, in base ai principi sulla irretroattività della legge e sulla successione di leggi nel tempo (art. 15 disp. prel. c.c.), che l'accertamento di fatti o di effetti già compiutisi nel passato deve essere operato alla stregua delle norme vigenti all'epoca, mentre la nuova legge non può essere applicata per regolare diversamente tali fatti accaduti anteriormente all'entrata in vigore di essa, ovvero per riconoscere agli stessi una determinata rilevanza giuridica che prima (al momento del loro naturale verificarsi) non avevano, essendo attratti nella normativa pre-vigente. In effetti, la delibera di conferimento dell'incarico all'ing. Sciretta, adottata in violazione della disciplina più volte richiamata, costituisce un fatto giuridico anteriore alla disposizione introdotta dal d.lgs. del 1997, i cui effetti si sono, comunque, esauriti prima della entrata in vigore di essa.

Applicando, peraltro, la nuova disposizione alla fattispecie concreta, si finirebbe per attrarre nella sua regolamentazione il fatto genetico dell'obbligazione, posto che le disposizioni vigenti all'epoca del suo accadimento

presupponevano, per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da esso generato, quanto meno l'assenza di qualsiasi concorso, nella determinazione del medesimo fatto, di interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente: evento, questo, irrilevante per la nuova disposizione, che di conseguenza, andando a regolare quel fatto, spiegherebbe efficacia retroattiva. E non può dubitarsi, invero, che la decisione della g.c., come documentato in atti, fu presa con il concorso degli assessori, cioè di amministratori del comune di Candela.

Orbene, se il legislatore con l'introduzione della più volte citata disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 342/1997 ha inteso porre rimedio ad una palese ingiustizia rappresentata, come detto, dall'esonero dell'ente da qualsiasi obbligazione, malgrado l'utilità e l'arricchimento tratti con un procedimento formativo di provvedimenti sostanzialmente riconducibili alla volontà dello stesso ente, appare evidente come l'irretroattività di essa si risolva in una ingiustificata e comunque non razionale menomazione delle posizioni soggettive di coloro che, come l'ing. Sciretta, hanno effettuato prestazioni attinte dall'iniqua normativa precedente o che, come gli amministratori che ne hanno consentito l'esecuzione, restano esposti all'azione personale dei primi, pur avendo operato nell'interesse esclusivo della p.a.

Si profila, dunque, il dubbio di legittimità costituzionale della nuova normativa, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante l'ingiustificata disparità di trattamento in danno delle posizioni soggettive non attinte retroattivamente dalla disciplina che tale normativa ha introdotto, facendo venir meno solo per l'avvenire la palese iniquità delle disposizioni precedenti che escludono il riconoscimento della legittimità dei debiti assunti fuori bilancio «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», e ciò sicuramente a far tempo dall'entrata in vigore della disciplina di cui al d.-l. n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989. Peraltro, il dubbio di legittimità costituzionale si pone anche in relazione all'art. 24 della stessa carta costituzionale, per la parte in cui la disciplina sospettata limita la tutela delle medesime posizioni soggettive facendola decorrere soltanto dalla data della sua entrata in vigore.

Sotto il profilo della rilevanza della questione nella presente controversia è sufficiente osservare che l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, sollevata dal comune appare infondata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2959 c.c.; ma nel merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente andrebbe accolta poiché il comune di Candela, sulla base della normativa sospettata di illegittimità, inapplicabile retroattivamente alla fattispecie, non ha alcun obbligo di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, né, a maggior ragione, potrebbe riconoscerla sulla base della pregressa normativa sopra richiamata. Viceversa l'opposizione verrebbe rigettata, se fosse pronunciata l'illegittimità costituzionale della detta normativa nel senso sopra specificato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, nella parte in cui non prevede l'efficacia retroattiva, a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 1989, n. 144, della disposizione contenuta nell'art. 5, introdotta in sostituzione della lettera e), comma 1, dell'art. 37, d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Foggia, addì 18 settembre 1998.

Il pretore: DANZA

N. 389

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1998 dalla commissione tributaria centrale di Roma sul ricorso proposto da Nista Vittorio ed altri contro l'ufficio del registro di San Severo

Imposta di registro - Immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita - Beneficio della non sottoposizione a rettifica del valore - Applicabilità ai suoli non edificabili, ancorché utilizzabili per coltivazione di cava - Impossibilità, in tale ipotesi, di commisurare il prelievo tributario al valore reale del fondo - Disparità di trattamento rispetto alle aree edificabili - Ingiustificata identità di trattamento dei suoli con rendita catastale non edificabili.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente ricorso: ricorso principale n. 459/94 presentato da Nista Vittorio per se e residente in Poggio Imperiale, via De Cicco, 32 (controparte: uff. reg. di San Severo;

Contro la decisione n. 727/3/93 riguardante l'imposta reg. - INVIM emessa dalla commissione tributaria di II grado di Foggia

P R E M E S S O

L'ufficio del registro di S. Severo, con atto 23 maggio 1990 accertò il maggior valore di un fondo rustico sito nel territorio del comune di Poggio Imperiale, f. 16, p. 34, di H A 4. 96. 00, venduto dai signori Michele Domenico, Vittorio, Mara Giovanna, Virginia Nista alla S.r.l. F.lli Nargiso, giusta contratto registrato il 13 giugno 1988 presso l'ufficio suindicato.

In particolare fu accertato il valore di L. 446.400.000, mentre era stato dichiarato il valore di L. 60.000.000.

Le parti contraenti proposero distinti gravami, che furono accolti dalla commissione tributaria di primo grado di Foggia, giusta decisione 14 febbraio 1992, n. 6131.

L'ufficio propose appello, che fu parzialmente accolto dalla commissione tributaria di secondo grado di Foggia, giusta decisione 28 gennaio 1994, n. 727/1993, con la quale fu accertato in L. 300.000.000 il valore del fondo alienato.

I signori Alessandro, Vittorio (nato il 4 gennaio 1946), Vittorio (nato il 25 aprile 1947), Maria Giovanna, Virginia Nista proposero ricorso alla commissione tributaria centrale, deducendo che il terreno oggetto del contratto di compravendita non era utilizzato a cava ma era classificato a pascolo di seconda classe, con rendita catastale di L. 148.000.

I ricorrenti aggiunsero che l'ufficio non aveva fornito alcuna prova a sostegno della pretesa tributaria, mentre essi avevano la prova legale sulla reale natura del fondo alienato, e che, la commissione di secondo grado era andata ultra petita in quanto l'ufficio nell'atto d'appello aveva chiesto la conferma integrale dell'accertamento operato in sede amministrativa.

Il sig. Domenico Nargiso, amministratore unico della società suindicata, propose ricorso alla commissione tributaria centrale, la quale con ordinanza 8 luglio 1996 dispose l'acquisizione di alcuni documenti.

L'ufficio con lettera 8 novembre 1996 n. 7016, inviò i documenti richiesti.

La commissione tributaria centrale con ordinanza 24 marzo 1997 dispose l'acquisizione agli atti del giudizio di due stime tecniche, citate nella stima sommaria 16 maggio 1990, n. 4148/1048-90/3 dell'ufficio tecnico erariale di Foggia.

L'ufficio del registro di S. Severo, con lettera 25 agosto 1997, n. 6180, ha inviato i documenti richiesti con l'ordinanza indicata da ultimo.

C O N S I D E R A T O

1. — L'accertamento 23 maggio 1990 dell'ufficio del registro di Foggia, relativo al fondo indicato sopra, si fonda sulla stima tecnica elaborata a cura dell'ufficio tecnico erariale di Foggia; questi con atto 16 maggio 1990 indicò in L. 446.400.000 il valore del fondo.

In particolare l'ufficio tecnico erariale constatò che il fondo sebbene compreso nella zona agricola *E*, secondo lo strumento urbanistico generale del comune di Poggio Imperiale, «è utilizzato a cava per l'estrazione e conseguente commercializzazione di pietra da taglio (blocchi grezzi) per Ha 2.66.00 e per i restanti Ha 2.30.00 destinato a discarica per il deposito degli scarti di lavorazione».

I dati di confronto furono identificati in due stime elaborate dallo stesso ufficio il 24 aprile e il 12 giugno 1985; anche relativamente ai fondi oggetto delle stime citate da ultimo il valore fu stimato sul presupposto della utilizzazione dei fondi medesimi quali cave e quindi indipendentemente dal valore catastale attribuito ai fondi medesimi.

Per altro verso la commissione tributaria di secondo grado di Foggia ridusse il valore, accertato dall'ufficio da L. 446.400.000 a L. 300.000.000; su tale punto l'ufficio del registro non ha presentato alcun gravame; la stessa riduzione non è fondatamente censurabile da parte dei contribuenti, i quali oltre tutto potrebbero ricevere un parziale vantaggio dalla medesima riduzione.

Invero la commissione tributaria di secondo grado poteva ridurre l'entità del valore del fondo, posto che la stessa riduzione era coerente con l'appello che era stato proposto dall'ufficio del registro.

La domanda di totale conferma del valore accertato dall'ufficio implicava anche la possibilità di decidere, in secondo grado, la controversia in modo parzialmente satisfattivo della domanda dedotta dall'ufficio nel giudizio davanti alla commissione tributaria di secondo grado.

Una diversa impostazione, così come formulata nel ricorso in esame, importerebbe che l'accertamento della parziale fondatezza della domanda dovrebbe determinare o l'accoglimento totale della domanda o la reiezione integrale della medesima, malgrado l'assenza dei presupposti per giustificare le soluzioni estreme indicate sopra.

2. — È indubbio, che giusta gli atti acquisiti al giudizio e non contestati dalle parti, la coltivazione della cava esistente nel fondo oggetto della compravendita 13 giugno 1988 fu autorizzata con provvedimento 8 marzo 1989, n. 394, del presidente della regione Puglia; tale provvedimento fu sollecitato con istanza 1° settembre 1988, presentata dall'amministratore unico della S.r.l. F.lli Nargiso, acquirente del fondo suindicato.

Tuttavia la posteriorità, rispetto al contratto di compravendita, del provvedimento autorizzativo e del relativo procedimento non esclude che la reale natura del fondo alienato fosse da identificare quale entità utilizzabile come cava e quindi suscettibile di un valore più alto di quello tipico di un fondo agricolo.

Proprio l'adozione del provvedimento suindicato, sollecitato dalla società acquirente e integrato dai provvedimenti 8 gennaio 1991 e 8 gennaio 1992, costituisce il segno e la conferma dell'utilizzabilità del fondo nel senso indicato sopra.

La tesi della falsità dell'indicazione quale fondo destinato alla coltivazione di cava dell'immobile, oggetto del contratto 13 giugno 1988, non è quindi fondatamente sostenibile, tenuto conto delle misure adottate dall'amministrazione.

D'altra parte la qualità intrinseca di un fondo non segue necessariamente all'attuazione di iniziative di utilizzazione.

Queste invero postulano risorse finanziarie e organizzazioni aziendali, che possono essere estranee alle disponibilità del titolare di un fondo; tuttavia l'idoneità di quest'ultimo a servire per un'iniziativa imprenditoriale, come nella specie (coltivazione di cava), può preesistere all'iniziativa stessa e perciò stesso il fondo assume il corrispondente valore.

Tale conclusione non può essere disattesa sul presupposto del richiamo al certificato urbanistico, del quale si sottolinea la natura di atto pubblico.

Dallo stesso certificato si desume che la zona, nella quale si trova il fondo indicato sopra, è agricola «*E*», con indice di fabbricabilità di 0,02 mc/mq.

Tuttavia l'utilizzazione in funzione di cava dalla tipologia stabilita dagli strumenti urbanistici, adottati dai comuni.

La disciplina della coltivazione delle cave rientra nella competenza delle regioni, giusta il disposto dell'art. 1, d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 2 e dell'art. 62 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; in particolare per quanto riguarda la regione Puglia è utile il riferimento alla l.r. 22 maggio 1985, n. 37.

Secondo tale legge l'autorizzazione alla coltivazione della cava è adottata dalla regione, sentito il comitato tecnico delle attività estrattive, qualora sussistano vincoli, ad es. urbanistici, art. 8, comma 2, lett. b), legge regionale citata.

Inoltre la strumentazione urbanistica degli enti locali è subordinata al piano regionale delle attività estrattive, art. 34, primo cit.; in difetto del piano, l'attività di coltivazione di cava è compatibile con la destinazione agricola di una zona, art. 35 stessa legge.

Pertanto il richiamo al certificato urbanistico, indicato sopra, è, nel caso di specie, del tutto ininfluenza.

La vocazione a cava del fondo, oggetto dell'atto di accertamento 23 maggio 1990, già citato, tuttavia è irrilevante ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.

Infatti l'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone nel senso dell'impossibilità di procedere a rettifica del valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura pari ad un multiplo, stabilito normativamente, del reddito dominicale, che nella specie interessa.

La rettifica può essere compiuta quando il fondo sia edificabile secondo gli strumenti urbanistici, art. 52, comma 4, ultima parte, decreto del Presidente della Repubblica citato.

La normativa suindicata quindi distingue, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, fra aree edificabili e aree con attribuzione di rendita catastale, ma prive di edificabilità.

La stessa normativa non dispone nel senso della possibilità di accertare il valore reale di un fondo, compreso in zona coltivabile a cava.

Tale carenza normativa appare contrastare con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, posto che l'alienazione di fondi con rendita catastale, che non siano edificabili, è sottoposta all'applicazione dell'imposta di registro, da liquidare sul presupposto della rendita catastale rivalutata e non sul valore reale, anche se superiore alla prima.

In quest'ultima ipotesi si profila l'espressione di ricchezza, che rimane, senza giustificazione, estranea al prelievo tributario, determinato dall'applicazione dell'imposta citata.

Inoltre si delinea una situazione, che è difforme rispetto a quella concernente i fondi edificabili, rispetto ai quali è liquidabile l'imposta di registro sul valore reale, che può superare quello alla rendita catastale.

Pertanto è identificabile la disparità di trattamento fra categorie di fondi sostanzialmente omogenee, quanto all'entità dei rispettivi valori; da ciò segue la profilabilità dell'inottemperanza dell'art. 3 della Costituzione.

Per altro verso l'applicazione di un trattamento tributario identico per tutti i fondi con rendita catastale e non edificabili si risolve a sua volta in una disparità di trattamento, in quanto situazioni diverse, quanto a tipologie di utilizzazione dei suoli, ancorché non edificabili, sono sottoposte alla stessa disciplina di liquidazione dell'imposta di registro.

3. — È necessario pertanto sollevare la questione di legittimità costituzionale, che è pregiudiziale rispetto alla soluzione della presente controversia, dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui preclude la rettifica del valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili ma utilizzabili per coltivazione di cava.

La questione è sollevata, giusta quanto già precisato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, seg. legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in rapporto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria della sezione XXV della stessa commissione di curare la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Roma, addì 23 febbraio 1998

Il presidente: TORO

Il relatore: IANNOTTA

99C0658

N. 390

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal tribunale di sorveglianza di Roma
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Lo Verso Michele*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (programma di recupero per condannato tossicodipendente) - Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà comportanti il superamento del limite di pena previsto per la concedibilità della misura - Prosecuzione del beneficio nell'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza accerti la positività del piano terapeutico seguito dal condannato - Mancata previsione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del diritto alla salute.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-bis).

(Cost., artt. 3, 27, 32 e 101).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 16 aprile 1999 nei confronti di Lo Verso Michele, nato a Partinico il 4 giugno 1939, detenuto nella casa circondariale «Nuovo Complesso» di Rebibbia.

Il tribunale, a scioglimento della riserva:

O S S E R V A

Con ordinanza 23 dicembre 1997 il tribunale di sorveglianza di Roma ha ammesso il detenuto Lo Verso Michele alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari in base all'ormai abrogato (v. art. 3, legge n. 165/1998) art. 47-bis LP e, sostituito, ora dall'art. 94, d.P.R. n. 309/1990, in riferimento alla pena residua di cui alla sentenza 20 dicembre 1988, tribunale Roma e al provvedimento di cumulo procura Repubblica presso il tribunale Roma n. 221/95 r.c. del 23 giugno 1997.

La misura alternativa concessa al Lo Verso per seguire un piano terapeutico presso il Sert della Usl RM/D (cfr. ord. trib. sorv. Roma citata) ha avuto inizio il 24 dicembre 1997 e la sua scadenza era, all'epoca, fissata al 30 dicembre 2000.

Successivamente, nel corso della esecuzione della medesima misura, peraltro connotata da un andamento positivo (cfr. rel. CSSA Roma del 30 ottobre 1998 in atti) anche con specifico riguardo al programma riabilitativo seguito (cfr. rel. CSSA Roma del 29 aprile 1998 in atti) il Lo Verso è stato raggiunto da altro provvedimento di determinazione di pene concorrenti (v. provvedimento cumulo proc. Rep. trib. Roma n. 708/97 r.e. del 28 settembre 1998 includente anche i titoli allora in esecuzione in forma alternativa) che ha elevato la complessiva pena residua da espiare per il condannato ad anni 8, mesi 2 e giorni 7 di reclusione (con decorrenza 16 ottobre 1995 e scadenza al 6 luglio 2003).

Sulla scorta di ciò il magistrato di sorveglianza di Roma, con decreto 19 febbraio 1997, ha sospeso ai sensi dell'art. 5, 1-bis LP l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari poiché, in concreto, al Lo Verso rimaneva da scontare una pena residua superiore agli anni quattro di reclusione, limite — questo — previsto dalla legge (art. 94 d.P.R. n. 309/1990) per la concedibilità della misura alternativa.

E, instauratosi il procedimento avanti questo tribunale ai fini della declaratoria di cessazione della misura, nelle more della fissazione del medesimo — 1° marzo 1999 — la proc. Rep., trib. Roma emetteva ordine (provvisorio) di esecuzione nei confronti del Lo Verso per la pena residua indicata sopra.

All'odierna udienza la difesa del condannato ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 51-bis LP, con specifico riferimento alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari ex artt. 90 e 94 d.P.R. n. 309/1990, rispetto agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione.

Opina la difesa che la norma in questione (51-bis LP) laddove non prevede nei confronti del condannato che abbia in corso un programma terapeutico, che il limite della pena possa superare gli anni quattro di reclusione stabiliti dall'art. 94, d.P.R. n. 309/1990 (così introdotto con la legge 14 luglio 1993, n. 222), si traduce in un danno irreversibile o grave alla salute del condannato stesso costretto alla interruzione di tale piano terapeutico con conseguente palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale e lesione del diritto alla salute entrambi costituzionalmente garantiti.

Ritiene il collegio che la questione possa ritenersi non manifestamente infondata: tuttavia non sfugge al collegio che, ancorare il presupposto per la concedibilità della misura *de qua* ad un limite massimo di pena da scontare — in concreto — dipende, in buona sostanza, da scelte di politica legislativa che il giudice non può nel merito sindacare traducendosi, in caso contrario, tale sindacato, in una illegittima ingerenza del potere giurisdizionale nella sfera di competenza del potere legislativo.

Sotto altro profilo si ravvisa un contrasto della norma in esame con il dettato costituzionale degli artt. 3, 27, terzo comma, e 32, potendosi tradurre la sua applicazione in una ingiusta interruzione e, dunque, cessazione del trattamento risocializzante già positivamente raggiunto dal condannato oltre che di una menomazione del diritto alla salute del medesimo.

In altre parole il collegio dubita se in presenza di una misura alternativa esistente e concessa in quanto presupposti un *iter* penitenziario positivo ed un piano riabilitativo idoneo, possa il trattamento già conseguito in tale regime essere arrestato solo per la sopravvenienza di un ulteriore titolo che elevi il limite di pena previsto (con conseguente inammissibilità della misura alternativa) senza che ciò sia collegabile ad una condotta colpevole o trasgressiva dell'affidato temporalmente successiva alla sua ammissione al regime alternativo e, senza tener conto di eventuali danni che ciò comporterebbe alla salute dell'affidato stesso che — giova sottolineare — ha ottenuto la misura per fini terapeutici.

E tale dubbio appare maggiormente alimentato considerando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla esecuzione della pena intesa come rieducazione del condannato (ex art. 27, terzo comma della Costituzione) in tema di misure alternative.

Sulla scorta dei pronunciamenti emessi con le sentenze nn. 306/93, 504/95 e 445/97 (v. da ultimo in modo conforme anche la recentissima sentenza n. 137/99) ed in particolare con l'ultima di queste — in tema di concedibilità delle alternative ai condannati per reati di cui all'art. 4-bis LP che avessero già fruito di permessi premio prima della entrata in vigore della legge n. 356/1992 che con l'art. 15 ha, appunto, introdotto l'art. 4-bis LP — sembra essere assunto a principio generale quello secondo cui è necessario salvaguardare la progressione trattamentale nei confronti di soggetti che si siano già dimostrati meritevoli di risocializzazione.

Tale corollario non consentirebbe, se si ritenesse generalmente valido, l'esclusione dalla prosecuzione di misure alternative di quei soggetti che, come nei casi in esame, già ammessi alle medesime non potrebbero conti-

nuare il percorso trattamentale intrapreso per fatti non riconducibili ad una pericolosità sociale sopravvenuta e colpevole ma, ricollegabili, per contro, a situazioni o condotte precedenti il trattamento risocializzante già ottenuto poiché, «solo un regresso (colpevole n.d.r.) nel percorso trattamentale giustificerebbe un riadeguamento del percorso educativo» (cfr. sentenza n. 445/1997 Corte cost.).

Contrariamente argomentando si ha un contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione così come interpretato dalla Corte cost. in quanto per i soggetti che hanno maturato aspettative ulteriori di reinserimento, la esclusione della prosecuzione di una misura alternativa in corso determina un arresto nel percorso rieducativo non giustificato da condotte trasgressive o colpevoli.

Di riflesso si ha un contrasto anche con il principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione in quanto si determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi: anziché trovarsi, come nel caso di specie, ad espiare una ulteriore condanna che sposti il limite della pena oltre quello previsto dall'art. 94, d.P.R. n. 309/1990 durante una misura alternativa in corso, espia la medesima successivamente all'espletamento della prova potendo, in tal caso, per la pena residua, ottenere autonoma ed identica misura (sempreché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, d.P.R. n. 309/1990).

Si avrebbe altresì, una lesione del diritto alla salute del condannato *ex art. 32* della Costituzione inteso come principio inderogabile assoluto e prioritario dell'individuo viste la valenza indubbiamente terapeutica che si può attribuire alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari e la specificità del trattamento riabilitativo da una condizione di tossicodipendenza e considerate le ripercussioni negative sia sulla salute fisica che psichica del condannato in caso di interruzione dello stesso.

Da tutto quanto sopra indicato, attesa la evidente rilevanza della questione alla luce del positivo *iter* trattamentale del Lo Verso, utile ai fini della prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari nei suoi confronti, in presenza di un piano terapeutico sin qui positivamente affrontato, sorge la necessità di sollecitare un intervento della Corte costituzionale volto a sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario in relazione all'art. 94, d.P.R. n. 309/1990 per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità di prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, anche in presenza di una pena da scontare superiore agli anni quattro di reclusione, traducendosi l'interruzione di un positivo piano terapeutico seguito, in un danno grave per la salute del condannato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 51-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede la prosecuzione del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari anche in presenza di una pena residua da scontare superiore agli anni quattro di reclusione, nell'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza accerti la positività del piano terapeutico seguito dal condannato;

Sospende il procedimento di sorveglianza in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria di effettuare le comunicazioni, le notifiche e le forme di pubblicità di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 aprile 1999.

Il presidente: LONGO

L'estensore: VARI

N. 391

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Colagrossi Fernanda

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione con la sentenza di condanna dell'ordine di demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva: in data 19 novembre 1999 il procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 105/98 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 13 marzo 1998 nei confronti di Colagrossi Fernanda, nata l'11 ottobre 1963 a Marino, divenuta esecutiva in data 4 maggio 1998, ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto, n. 15, Corte cass., sezione unite penali;

Considerato che l'art. 7, legge n. 47/1985 prevede, in alternativa alla demolizione delle opere abusivamente eseguite, l'acquisizione delle stesse al patrimonio degli enti territoriali, acquisizione questa che verrebbe ad essere preclusa nel caso di demolizione posta in essere dall'a.g. con la conseguente inevitabile menomazione patrimoniale derivante dall'ente stesso;

Rilevato altresì che, qualora si ritenesse (come la sentenza della suprema Corte mostra tuttora di ritenere) che l'ordine di demolizione non costituisca pena accessoria, bensì atto integrativo del potere della p.a., per il caso della sua inerzia e che ugualmente (sebbene non costituisca pena accessoria ai sensi dell'art. 662 c.p.c.) debba essere eseguito dal p.m., conseguentemente verrebbe a porsi una situazione di disuguaglianza non fondata ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost. tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga secondo le regole poste dal libro X del codice di procedura, dal momento che il sistema di garanzia e gravami completati nei confronti dei provvedimenti e dell'attività amministrative non troverebbe applicazione nel secondo caso con la possibilità ulteriore di conflitti quale quello che si verrebbe a creare, a mero titolo di esempio, nel caso in cui, venuto ad opera della giustizia amministrativa l'ordine di demolizione concretamente adottato dall'ente territoriale, lo stesso ordine (pure espressione di un potere amministrativo, secondo la suprema Corte anche anteriormente alla recente sentenza a sezioni unite) venisse ad essere emesso dal giudice ordinario e sottratto alla cognizione del giudice amministrativo».

Preso atto della questione sollevata, questo giudice rileva che la stessa appare pertinente, in quanto si verte nel caso di specie nella applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985, e non manifestamente infondata, con riferimento alla violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale.

E invero va considerato che l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985 da parte della A.G.O. lede il principio della separazione dei poteri in quanto attribuisce surrettiziamente ad organi giurisdizionali poteri di competenza primaria dell'autorità amministrativa, alla quale è attribuita in via principale ed esclusiva la tutela del terri-

torio, tanto più quanto si consideri che la demolizione — alla luce della sentenza della Corte di cassazione, sez. un. 19 giugno 1996, è stata qualificata pena accessoria di natura, quindi giurisdizionale e come tale idonea a violare l'autonomia della p.a.

Questa, invero, di fronte all'ordine impartito dal giudice penale, viene messa nella condizione di non poter operare in una materia di sua esclusiva competenza. Va a tal proposito rilevato come, a causa dei tempi biblici che regolano l'attività amministrativa e del diverso modo in cui si procede alla valutazione degli interessi, sia del tutto probabile che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale intervenga prima che la p.a. abbia potuto assumere una qualsiasi decisione di merito all'immobile abusivo, che ben potrebbe, per motivi economici o ambientali o più tecnicamente amministrativi (la cui valutazione è preclusa al giudice ordinario) essere acquisito al patrimonio dell'ente pubblico cui spetta la tutela del territorio o essere lasciato nella disponibilità del proprietario previo pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria o essere ridotto in pristino stato.

In questa prospettiva il provvedimento di demolizione disposto dal giudice ordinario altro non costituirebbe che una interferenza della A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a., caratterizzandosi, così, non come autonomo provvedimento oblatorio, assunto, però, al di fuori delle garanzie proprie del procedimento amministrativo.

Appare dunque evidente che l'ordine di demolizione quale pena accessoria — e sul punto la Corte adita, potrebbe interloquire con un *abiter dietum* — non può essere considerato di natura suppletiva rispetto ai poteri della p.a., la quale, come è noto, può agire con provvedimenti autoritativi di urgenza e di immediata esecuzione, onde i compiti che quest'ultima è chiamata a svolgere — istituzionalmente il governo del territorio — vengono ad essere compresi, con conseguente violazione dei diritti del cittadino di fronte alla legge, sia con riguardo alla tutela dei propri interessi — nella specie interessi legittimi, che non possono essere fatti valere in sede di giurisdizione ordinaria, neppure nella fase esecutiva — sia con riferimento alla impossibilità di adire il giudice amministrativo, in ciò concretizzandosi la violazione dell'art. 103 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;

Ritenuta la questione pertinente e non manifestamente infondata;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 9 febbraio 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: CARTA

N. 392

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Marasca Emilia

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione con la sentenza di condanna dell'ordine di demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva: in data 19 novembre 1997 il procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c. primo n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 224/97 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 23 maggio 1997 nei confronti di Marasca Emilia, nata il 22 febbraio 1928 a Staffolo, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997, ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte cass., sezione unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 391/1999).

99C0707

N. 393

Ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Sangiorgi Verusca

Reato in genere - Reato di indebito utilizzo di carte di credito commesso in danno di sorella convivente - Applicabilità di causa di non punibilità - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe.

(C.P., art. 649, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 8 aprile 1999, letti gli atti e sentite le parti;

O S S E R V A

Il pubblico ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di SANGIORGI Verusca, imputata del delitto p. e p. dall'art. 12, legge 5 luglio 1991, n. 197, per aver indebitamente utilizzato la tessera bancomat intestata alla sorella convivente Sangiorgi Sandra, dopo aver sottratto detta tessera magnetica dal portafogli ove era custodita;

All'udienza preliminare del giorno 8 aprile 1999 la difesa sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, legge n. 197/1991, per violazione dell'art. 3 Cost., non avendo il legislatore previsto la applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. rispetto al delitto di indebito utilizzo di carte di credito.

Il pubblico ministero aderiva alla eccezione, rilevando la irragionevolezza della evidenziata disparità di trattamento, laddove si consideri che la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. trova facile applicazione nelle ipotesi di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, cioè a dire con riguardo a delitti contro il patrimonio mediante frode, posti, a tutela di interessi omologhi a quelli protetti dall'art. 12 citato.

La questione in oggetto appare rilevante rispetto al processo in corso ed in particolare con riguardo alla fase della udienza preliminare in cui si versa, anche in considerazione dei possibili epiloghi processuali ex art. 425 c.p.p., in astratto discendenti dalla applicabilità dell'art. 649 c.p. al caso di giudizio. Conforta l'assunto rilevare che la stessa lettura del capo di imputazione dà contezza del fatto che le condotte in addebito (impossessamento della carta bancomat e successivo indebito utilizzo della tessera in danno della sorella convivente) rientrano nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 649 c.p. sulla scorta di tali considerazioni si giustifica infatti la mancata contestazione alla Sangiorgi del delitto di furto della tessera bancomat in danno della sorella, visto che nel capo di imputazione tale condotta è pure materialmente descritta.

Tanto premesso occorre procedere alla verifica della non manifesta infondatezza della questione di che trattasi.

Ritiene questo giudice che il mancato inserimento, tra le altre ipotesi delittuose per le quali l'art. 649 c.p. prevede l'esenzione da pena, del delitto p. e p. dall'art. 12, legge n. 197/1991 collida con il criterio di ragionevolezza, inferibile dal dettato costituzionale *sub* artt. 3 e 27 comma 3: il diverso trattamento sanzionatorio previsto per chi realizzi uno dei delitti previsti dagli artt. 624-648 c.p. in danno del fratello o della sorella conviventi, rispetto a colui che indebitamente utilizzi la carta di credito di proprietà del congiunto ed a quest'ultimo sottratta, appare irragionevole, venendosi a differenziare il trattamento di casi tra loro ontologicamente identici; proprio l'inserimento nel titolo XIII, libro secondo del codice penale, delle fattispecie *sub* artt. 648-*bis* e 648-*ter* (e perciò rientranti *per tabulas* nell'ambito applicativo dell'art. 649 c.p.), richiamate le superiori notazioni circa la omogeneità degli interessi protetti dalle norme contro il riciclaggio e dalla norma di cui all'art. 12 cit., rafforza il convincimento che la mancata applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. alle condotte previste dall'art. 12, determini una irragionevole disparità di trattamento e, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale della norma codicistica.

Nei superiori termini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, comma 1, c.p., laddove non richiama l'ipotesi di cui all'art. 12 cit., rispetto agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., non sembra manifestamente infondata.

Viene pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, c.p., invocandosi sentenza additiva da parte del giudice delle leggi, che inserisca nell'art. 649 c.p. il richiamo delle ipotesi di cui all'art. 12, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197.

È appena il caso di osservare che il dubbio di costituzionalità della norma denunciata è conseguenza del divieto di analogia in *subjecta materia*; come noto, il disposto di cui all'art. 14 disposizioni sulla legge in generale, infatti fa divieto al giudice penale di dare regolamentazione ad un caso non disciplinato (nello specifico, l'art. 12, legge n. 197/1991), neppure implicitamente dalla legge, confrontandolo con casi simili oggetto di altra disposizione di legge (i reati circoscritti nel titolo XIII, libro secondo del codice penale, richiamati espressamente dall'art. 649 c.p.).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 649, comma 1, c.p., nella parte in cui non comprende, tra i casi di non punibilità, l'art. 12, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, all'imputato ed al suo difensore, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Forlì, addì 9 aprile 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: MONTAGNI

99C0708

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte costituzionale 24-30 giugno 1999, n. 273. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 27 del 7 luglio 1999).

Nel dispositivo dell'ordinanza specificata in epigrafe, pubblicato alla pag. 21 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo, alla fine delle parole: «... delle altre Forze di polizia;» al posto del «punto e virgola» deve intendersi apposto il «punto» ed il periodo prosegue sullo stesso rigo, senza il «ritorno a capo».

99C0753

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFUNSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 269.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 108.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 8 0 9 9 *

L. 7.500